SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 150° - Numero 187

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 13 agosto 2009** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della giustizia

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali

DECRETO 8 giugno 2009.

Riconoscimento, al sig. Butuc Danut, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A08969)*

DECRETO 8 giugno 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Aiftinca Elena, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A08970)*

DECRETO 8 giugno 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Antalag Ana Maria, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A08971)*

DECRETO 8 giugno 2009.

Riconoscimento, al sig. Croitor Cosmin Viorel, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A08972)*

DECRETO 8 giugno 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Ladaru Mihaela Cristina, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A08973)*

DECRETO 8 giugno 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Ursu Vasilica, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A08974)*

DECRETO 8 giugno 2009.

Riconoscimento, al sig. Andreescu Lupu Cornel Marius, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A08975)*

DECRETO 8 giugno 2009.

Riconoscimento, al sig. Pauca' Andrei Constantin, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A08976)*

DECRETO 8 giugno 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Mare Cristina, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A08977)*

DECRETO 8 giugno 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Clauzer Cristina Gabriela, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A08978)*

DECRETO 8 giugno 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Vlad Nastaca, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A08979)*

DECRETO 8 giugno 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Pascu Constantin Dumitra, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A08980)*

DECRETO 8 giugno 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Apostolidis Magdalena, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A08981)*

DECRETO 8 giugno 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Marian Varkonyi Alina Teofana, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A08982)*

DECRETO 8 giugno 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Slabu Corina, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A08983)*

DECRETO 9 luglio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Neamtu Liliana, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A08984)*

DECRETO 9 luglio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Raileanu Elena Mirela, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A08985)*

DECRETO 9 luglio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Geoge Doina, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A08986)*

DECRETO 9 luglio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Andreescu Lupu Ancuta, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A08987)*

DECRETO 9 luglio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Tufis Gheorghita, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A08988)*

DECRETO 9 luglio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Turcu Marioara Aurora, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A08989)*

DECRETO 9 luglio 2009.

Riconoscimento, al sig. Lupu Ion Dorin, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A08990)*

DECRETO 9 luglio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Pirsoi Anamaria, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A08991)*

DECRETO 9 luglio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Capra Paula Simona, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A08992)*

DECRETO 9 luglio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Blanaru Lia Carmen, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A08993)*

DECRETO 9 luglio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Cocea Corina, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A08994)*

DECRETO 9 luglio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Zamfir Zizi Isabela, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A08995)*

DECRETO 9 luglio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Baetu Roxana Florentina, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A08996)*

DECRETO 9 luglio 2009.

Riconoscimento, al sig. Anghel Magdalin Ionut, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A08997)*

DECRETO 9 luglio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Muresan Aurica, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A08998)*

DECRETO 9 luglio 2009.

Riconoscimento, al sig. Tufis Marian, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A08999)*

DECRETO 9 luglio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Stirbu Veronica Stefania, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A09000)*

DECRETO 9 luglio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Lene Narcisa Andreea, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A09001)*

DECRETO 9 luglio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Saracin Maria, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A09002)*

DECRETO 9 luglio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Moticeac Carolina, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A09003)*

DECRETO 9 luglio 2009

Riconoscimento, alla sig.ra Matei Mihaela Alina, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A09004)*

DECRETO 9 luglio 2009

Riconoscimento, alla sig.ra Budau Andreea Eugenia, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A09005)*

DECRETO 9 luglio 2009

Riconoscimento, alla sig.ra Oprita Angela, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A09006)*

DECRETO 9 luglio 2009

Riconoscimento, alla sig.ra Necsoi Ecaterina, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A09007)*

DECRETO 9 luglio 2009

Riconoscimento, alla sig.ra Artan Natalia Cristiana, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A09008)*

DECRETO 9 luglio 2009

Riconoscimento, al sig. Sandulescu Sever, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A09009)*

DECRETO 9 luglio 2009

Riconoscimento, alla sig.ra Stanciugel Cristina, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A09010)*

DECRETO 9 luglio 2009

Riconoscimento, alla sig.ra Alexa Lenuta Daniela, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A09011)*

DECRETO 9 luglio 2009

Riconoscimento, alla sig.ra Bold Geta Lacramioara, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A09012)*

DECRETO 9 luglio 2009

Riconoscimento, alla sig.ra Foca Ilona Bianca, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A09013)*

DECRETO 9 luglio 2009

Riconoscimento, alla sig.ra Costache Tena Paula, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A09014)*

DECRETO 9 luglio 2009

Riconoscimento, alla sig.ra Lise, Lucie Betton, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A09015)*

DECRETO 15 luglio 2009

Riconoscimento, alla sig.ra Angelika Katharina Pricker, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A09016)*

DECRETO 15 luglio 2009

Riconoscimento, alla sig.ra Alessandra Corti, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A09017)*

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 3 agosto 2009, n. **114**.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: *a)* Accordo tra gli Stati membri dell'Unione europea relativo allo statuto dei militari e del personale civile distaccati presso le istituzioni dell'Unione europea, dei Quartieri generali, e delle Forze che potrebbero essere messi a disposizione dell'Unione europea nell'ambito della preparazione e dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 17, paragrafo 2 del Trattato sull'Unione europea, comprese le esercitazioni, nonché dei militari e del personale civile degli Stati membri messi a disposizione dell'Unione europea per essere impiegati in tale ambito, (SOFA UE), fatto a Bruxelles il 17 novembre 2003; *b)* Accordo tra gli Stati membri dell'Unione europea relativo alle richieste di indennizzo presentate da uno Stato membro nei confronti di un altro Stato membro per danni causati ai beni di sua proprietà o da esso utilizzati o gestiti o nel caso in cui un militare o un membro del personale civile dei suoi servizi abbia subito ferite o sia deceduto nell'ambito di un'operazione dell'UE di gestione delle crisi, firmato a Bruxelles il 28 aprile 2004.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Accordi:

a) Accordo tra gli Stati membri dell'Unione europea relativo allo statuto dei militari e del personale civile distaccati presso le istituzioni dell'Unione europea, dei Quartieri generali, e delle Forze che potrebbero essere messi a disposizione dell'Unione europea nell'ambito della preparazione e dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 17, paragrafo 2 del Trattato sull'Unione europea, comprese le esercitazioni, nonché dei militari e del personale civile degli Stati membri messi a disposizione dell'Unione europea per essere impiegati in tale ambito (SOFA UE), fatto a Bruxelles il 17 novembre 2003;

b) Accordo tra gli Stati membri della Unione europea relativo alle richieste di indennizzo presentate da uno Stato membro nei confronti di un altro Stato membro per danni causati ai beni di sua proprietà o da esso utilizzati o gestiti o nel caso in cui un militare o un membro del personale civile dei suoi servizi abbia subito ferite o sia deceduto nell'ambito di un'operazione dell'UE di gestione delle crisi, firmato a Bruxelles il 28 aprile 2004.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore in conformità con quanto stabilito rispettivamente dall'articolo 19 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, e dall'articolo 8 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*.

Art. 3.

Procedure relative all'esercizio della giurisdizione

1. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuate le autorità competenti e definite le procedure e le modalità per l'attuazione degli articoli 8, paragrafi 3 e 5, e 17, paragrafo 6, dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, della presente legge.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 agosto 2009

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

LA RUSSA, *Ministro della difesa*

ALFANO, *Ministro della giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

ACCORDO
TRA GLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA
RELATIVO ALLO STATUTO DEI MILITARI E DEL PERSONALE CIVILE
DISTACCATI PRESSO LE ISTITUZIONI DELL'UNIONE EUROPEA,
DEI QUARTIERI GENERALI E DELLE FORZE
CHE POTREBBERO ESSERE MESSI A DISPOSIZIONE DELL'UNIONE EUROPEA
NELL'AMBITO DELLA PREPARAZIONE E DELL'ESECUZIONE DEI COMPITI
DI CUI ALL'ARTICOLO 17, PARAGRAFO 2 DEL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA,
COMPRESE LE ESERCITAZIONI, NONCHÉ DEI MILITARI
E DEL PERSONALE CIVILE DEGLI STATI MEMBRI
MESSI A DISPOSIZIONE DELL'UNIONE EUROPEA
PER ESSERE IMPIEGATI IN TALE AMBITO
(SOFA UE)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

VISTO il trattato sull'Unione europea (TUE), in particolare il titolo V,

CONSIDERANDO QUANTO SEGUE:

(1) Il Consiglio europeo ha deciso, in applicazione della politica estera e di sicurezza comune (PESC), di dotare l'UE delle capacità necessarie per prendere ed attuare decisioni nell'intero ambito della prevenzione dei conflitti e delle attività di gestione delle crisi definite nel TUE.

(2) Le decisioni nazionali di inviare forze degli Stati membri dell'Unione europea (in appresso "Stati membri") nel territorio di altri Stati membri e di ricevere tali forze degli Stati membri nell'ambito della preparazione e dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 17, paragrafo 2 del TUE, comprese le esercitazioni, saranno adottate conformemente alle disposizioni del titolo V del TUE, in particolare dell'articolo 23, paragrafo 1, e saranno oggetto di disposizioni separate tra gli Stati membri interessati.

(3) Sarà necessario concludere accordi specifici con i paesi terzi interessati in caso di esercitazioni o operazioni eseguite al di fuori del territorio degli Stati membri.

(4) Le disposizioni del presente accordo lasciano impregiudicati i diritti e gli obblighi delle parti derivanti da accordi e altri strumenti internazionali che istituiscono organi giurisdizionali internazionali, tra cui lo Statuto di Roma della Corte penale internazionale,

HANNO DECISO QUANTO SEGUE:

PARTE I

DISPOSIZIONI COMUNI A MILITARI E PERSONALE CIVILE

ARTICOLO 1

Ai sensi del presente accordo si intende per:

1. "militari":

   a) il personale militare distaccato dagli Stati membri presso il Segretariato generale del Consiglio per costituire lo Stato maggiore dell'Unione europea (EUMS);

   b) il personale militare supplementare degli Stati membri, diverso dal personale delle istituzioni dell'UE, cui l'EUMS può ricorrere temporaneamente, su richiesta del Comitato militare dell'Unione europea (EUMC), per attività nell'ambito della preparazione e dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 17, paragrafo 2 del TUE, comprese le esercitazioni;

   c) il personale militare degli Stati membri distaccato presso i quartieri generali e le forze che potrebbero essere messi a disposizione dell'UE, o il relativo personale, nell'ambito della preparazione e dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 17, paragrafo 2 del TUE, comprese le esercitazioni;

2. "personale civile": il personale civile distaccato dagli Stati membri presso le istituzioni dell'UE per attività nell'ambito della preparazione e dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 17, paragrafo 2 del TUE, comprese le esercitazioni, o il personale civile, ad eccezione del personale assunto in loco, che lavora con i quartieri generali o le forze o che è in altro modo messo a disposizione dell'UE dagli Stati membri per le stesse attività;

3. "persona a carico": qualsiasi persona definita o riconosciuta come familiare, oppure designata come componente il nucleo familiare del militare o del membro del personale civile dalla legislazione dello Stato d'origine. Tuttavia, se tale legislazione considera familiare o componente il nucleo familiare soltanto una persona convivente con il militare o il membro del personale civile, tale condizione è considerata soddisfatta quando la persona in questione è prevalentemente a carico del militare o del membro del personale civile;

4. "forza": le persone o altri soggetti costituiti da militari e da personale civile quali definiti ai paragrafi 1 e 2, con riserva che gli Stati membri interessati potranno concordare di non considerare determinate persone, unità, formazioni o altri soggetti come costituenti una "forza" o appartenenti ad essa agli effetti del presente accordo;

5. "quartieri generali": i quartieri generali situati nel territorio degli Stati membri, istituiti da uno o più Stati membri o da un'organizzazione internazionale, che possono essere messi a disposizione dall'UE nell'ambito della preparazione e dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 17, paragrafo 2 del TUE, comprese le esercitazioni;

6. "Stato d'origine": lo Stato membro cui appartiene il militare o il membro del personale civile o la forza;

7. "Stato ospitante": lo Stato membro sul cui territorio si trovano il militare o il membro del personale civile, la forza o i quartieri generali, sia di stanza, sia in missione, sia in transito, a seguito di un ordine di missione individuale o collettivo o di una decisione di distacco presso le istituzioni dell'UE.

ARTICOLO 2

1. Gli Stati membri facilitano, qualora necessario, l'ingresso, il soggiorno e la partenza a fini ufficiali del personale e delle relative persone a carico di cui all'articolo 1. Ciò non impedisce la richiesta di prove al fine di stabilire che tale personale e le persone a carico rientrano nelle categorie descritte all'articolo 1.

2. A tal fine, fatte salve le norme pertinenti applicabili alla libera circolazione delle persone ai sensi del diritto comunitario, è sufficiente un ordine di missione individuale o collettivo o una decisione di distacco presso le istituzioni dell'UE.

ARTICOLO 3

I militari e il personale civile nonché le persone a loro carico sono tenuti a rispettare le leggi in vigore nello Stato ospitante e ad astenersi da qualsiasi attività incompatibile con lo spirito del presente accordo.

ARTICOLO 4

Ai fini del presente accordo:

1. le patenti di guida rilasciate dai servizi militari dello Stato d'origine sono riconosciute sul territorio dello Stato ospitante per veicoli militari comparabili;

2. il personale abilitato di qualsiasi Stato membro può fornire assistenza medica e dentistica al personale delle forze e dei quartieri generali di qualsiasi altro Stato membro.

ARTICOLO 5

I militari e il personale civile interessato indossano l'uniforme, secondo i regolamenti vigenti nello Stato d'origine.

ARTICOLO 6

I veicoli con un'immatricolazione specifica delle forze armate o dell'amministrazione dello Stato d'origine recano, oltre al numero di immatricolazione, una targa distintiva della loro nazionalità.

PARTE II

DISPOSIZIONI APPLICABILI ESCLUSIVAMENTE AI MILITARI O AL PERSONALE CIVILE DISTACCATI PRESSO LE ISTITUZIONI DELL'UE

ARTICOLO 7

I militari e il personale civile distaccati presso le istituzioni dell'UE possono detenere e portare armi conformemente all'articolo 13 quando lavorano con i quartieri generali o le forze che potrebbero essere messi a disposizione dell'UE nell'ambito della preparazione e dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 17, paragrafo 2 del TUE, comprese le esercitazioni, o quando partecipano a missioni collegate a tali compiti.

ARTICOLO 8

1. I militari e il personale civile distaccati presso le istituzioni dell'UE godono dell'immunità giurisdizionale di qualsiasi tipo in ordine a dichiarazioni o scritti e ad atti da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali, immunità di cui continuano a beneficiare anche quando il loro distacco sia giunto al termine.

2. Le immunità previste dal presente articolo sono concesse non a beneficio del personale interessato, ma nell'interesse dell'UE.

3. Sia l'autorità competente dello Stato d'origine sia la pertinente istituzione dell'UE sospendono le immunità dei militari e del personale civile distaccati presso le istituzioni dell'UE qualora tali immunità impediscano alla giustizia di fare il suo corso e quando detta autorità competente e pertinente istituzione dell'UE possono farlo senza pregiudicare gli interessi dell'Unione europea.

4. Le istituzioni dell'UE cooperano in qualsiasi momento con le autorità competenti degli Stati membri per agevolare la corretta amministrazione della giustizia e si adoperano per evitare ogni abuso delle immunità concesse a norma del presente articolo.

5. Qualora un'autorità competente o un organo giudiziario di uno Stato membro ritenga che si è verificato un abuso dell'immunità concessa a norma del presente articolo, l'autorità competente dello Stato d'origine e la pertinente istituzione dell'UE consultano, su richiesta, l'autorità competente dello Stato membro interessato al fine di accertare se tale abuso si è verificato.

6. Se le consultazioni non producono un risultato soddisfacente per le due parti, la controversia è esaminata dalla pertinente istituzione dell'UE per giungere ad una composizione.

7. Qualora non sia possibile comporre tale controversia, la pertinente istituzione dell'UE adotta le modalità particolareggiate per la sua composizione. Il Consiglio adotta tali modalità all'unanimità.

PARTE III

DISPOSIZIONI APPLICABILI ESCLUSIVAMENTE AI QUARTIERI GENERALI E ALLE FORZE NONCHÉ AI MILITARI E AL PERSONALE CIVILE CHE LAVORANO CON ESSI

ARTICOLO 9

Nell'ambito della preparazione e dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 17, paragrafo 2 del TUE, comprese le esercitazioni, i quartieri generali e le forze di cui all'articolo 1 e il relativo personale e equipaggiamento sono autorizzati a transitare e insediarsi temporaneamente nel territorio di uno Stato membro previo accordo delle autorità competenti di quest'ultimo.

ARTICOLO 10

I militari e il personale civile ricevono cure mediche e dentistiche di pronto soccorso, compresa l'ospedalizzazione, alle stesse condizioni del personale analogo dello Stato ospitante.

ARTICOLO 11

Con riserva dell'applicazione degli accordi e delle intese vigenti o che possono essere conclusi tra i rappresentanti autorizzati degli Stati ospitanti e degli Stati d'origine dopo l'entrata in vigore del presente accordo, le autorità dello Stato ospitante sono le uniche responsabili dell'adozione delle misure opportune affinché siano messi a disposizione delle unità, delle formazioni e degli altri soggetti gli immobili e i terreni, nonché relativi servizi e strutture di cui possono avere bisogno. Tali accordi e intese sono per quanto possibile conformi ai regolamenti relativi all'alloggio e all'accantonamento di unità, formazioni o altri soggetti analoghi dello Stato ospitante.

In mancanza di un accordo specifico che preveda altrimenti, i diritti e gli obblighi derivanti dall'occupazione o dall'uso di immobili, terreni, servizi o strutture sono disciplinati dalle leggi dello Stato ospitante.

ARTICOLO 12

1. Le unità, formazioni o soggetti normalmente costituiti da militari o dal personale civile hanno il diritto di esercitare funzioni di polizia, in virtù di un accordo con lo Stato ospitante, in tutti i campi, stabilimenti, quartieri generali o altre installazioni occupati esclusivamente da essi. La polizia di tali unità, formazioni o soggetti può prendere tutte le misure utili per assicurare il mantenimento dell'ordine e della sicurezza in dette installazioni.

2. Al di fuori di tali installazioni la polizia di cui al paragrafo 1 può essere impiegata solo previo accordo con le autorità dello Stato ospitante e in collegamento con esse, e qualora tale impiego sia necessario per il mantenimento dell'ordine e della disciplina tra i membri di dette unità, formazioni o soggetti.

ARTICOLO 13

1. I militari possono detenere e portare le armi di servizio, purché ne siano autorizzati in base agli ordini loro impartiti e previo accordo con le autorità dello Stato ospitante.

2. Il personale civile può detenere e portare armi di servizio, purché ne sia autorizzato in base alla legislazione in vigore nello Stato di origine e previo accordo delle autorità dello Stato ospitante.

ARTICOLO 14

I quartieri generali e le forze beneficiano delle stesse agevolazioni in materia di poste e telecomunicazioni, trasporti e riduzioni tariffarie accordate alle forze dello Stato ospitante, conformemente alle norme e ai regolamenti di quest'ultimo.

ARTICOLO 15

1. Gli archivi ed altri documenti ufficiali dei quartieri generali custoditi nelle installazioni assegnate a detti quartieri generali o in possesso di un loro membro debitamente autorizzato sono inviolabili, eccettuati i casi in cui i quartieri generali abbiano rinunciato a tale immunità. Su richiesta dello Stato ospitante e in presenza di un suo rappresentante, il quartier generale verifica la natura dei documenti allo scopo di confermare che sono coperti dall'immunità di cui al presente articolo.

2. Qualora un'autorità competente o un organo giudiziario dello Stato ospitante ritenga che si è verificato un abuso dell'inviolabilità riconosciuta dal presente articolo, il Consiglio consulta, su richiesta, le autorità competenti dello Stato ospitante al fine di accertare se tale abuso si è verificato.

3. Se le consultazioni non producono un risultato soddisfacente per le due parti interessate, la controversia è esaminata dal Consiglio per giungere ad una composizione. Qualora non sia possibile comporre la controversia, il Consiglio adotta all'unanimità le modalità particolareggiate per la sua composizione.

ARTICOLO 16

Al fine di evitare la doppia imposizione, per l'applicazione delle convenzioni sulla doppia imposizione concluse tra Stati membri e fatto salvo il diritto dello Stato ospitante di tassare i militari o il personale civile che siano cittadini di detto Stato o che vi risiedano abitualmente:

1. quando nello Stato ospitante l'applicazione di una qualsiasi forma di imposizione dipende dalla residenza o dal domicilio del contribuente, i periodi durante i quali un militare o un membro del personale civile è presente nel territorio di detto Stato unicamente in ragione della sua qualità di militare o di membro del personale civile, non sono considerati, ai fini dell'applicazione di tale imposizione, periodi di residenza né periodi che comportano un cambiamento di residenza o di domicilio;

2. i militari e il personale civile sono esenti nello Stato ospitante da ogni imposta sulle retribuzioni e gli emolumenti loro corrisposti in tale qualità dallo Stato di origine e su qualsiasi proprietà mobile materiale nello Stato ospitante connessa soltanto alla loro presenza temporanea in tale Stato;

3. il presente articolo non osta in alcun modo all'imposizione a carico dei militari o dei membri del personale civile in relazione ad un'attività lucrativa, diversa dal loro impiego nella suddetta qualità, svolta eventualmente nello Stato ospitante né, salvo per quanto riguarda le retribuzioni, gli emolumenti e le proprietà mobili materiali di cui al punto 2, all'imposizione cui il militare o il membro del personale civile in questione è assoggettato in virtù della legge dello Stato ospitante, anche se è considerato residente o domiciliato al di fuori del territorio di tale Stato;

4. il presente articolo non si applica ai dazi. Per "dazi" si intendono i dazi doganali e tutti gli altri dazi o tasse sulle importazioni o esportazioni, a seconda dei casi, ad eccezione degli oneri e delle tasse equivalenti a compensi per servizi prestati.

ARTICOLO 17

1. Le autorità dello Stato d'origine hanno il diritto di esercitare i poteri di giurisdizione penale e disciplinare loro conferiti dalla legislazione dello Stato d'origine sui militari nonché sul personale civile laddove quest'ultimo sia soggetto alla legislazione vigente per una o tutte le forze armate dello Stato d'origine, a motivo del suo impiego con dette forze.

2. Le autorità dello Stato ospitante hanno il diritto di esercitare la loro giurisdizione sui militari e sul personale civile, e sulle persone a loro carico, per quanto riguarda i reati commessi nel territorio dello Stato ospitante punibili in base alla legge di detto Stato.

3. Le autorità dello Stato d'origine hanno il diritto di esercitare una giurisdizione esclusiva sui militari nonché sul personale civile, laddove quest'ultimo sia soggetto alla legislazione vigente per una o tutte le forze armate dello Stato d'origine, a motivo del suo impiego con dette forze, per i reati punibili in base alla legge dello Stato d'origine, inclusi quelli contro la sicurezza di tale Stato, ma non in base alla legge dello Stato ospitante.

4. Le autorità dello Stato ospitante hanno il diritto di esercitare una giurisdizione esclusiva sui militari e sul personale civile, e sulle persone a loro carico, per i reati punibili in base alla legge dello Stato ospitante, inclusi quelli contro la sicurezza di tale Stato, ma non in base alla legge dello Stato d'origine.

5. Ai sensi dei paragrafi 3, 4 e 6 sono considerati reati contro la sicurezza di uno Stato:

   a) il tradimento,

   b) il sabotaggio, lo spionaggio o la violazione della legislazione relativa ai segreti ufficiali di detto Stato o a segreti relativi alla difesa nazionale dello stesso.

6. Nei casi di concorso di giurisdizione, si applicano le seguenti norme:

   a) le autorità competenti dello Stato d'origine hanno il diritto di priorità nell'esercizio della giurisdizione sui militari nonché sul personale civile laddove quest'ultimo sia soggetto alla legislazione vigente per una o tutte le forze armate dello Stato d'origine, a motivo del suo impiego con dette forze, per quanto si riferisce:

      i) ai reati rivolti unicamente contro la proprietà o la sicurezza di detto Stato o ai reati rivolti unicamente contro la persona o la proprietà di un militare o di un membro del personale civile di detto Stato o di persona a carico;

      ii) ai reati derivanti da qualsiasi atto o omissione compiuti in servizio;

   b) nel caso di qualsiasi altro reato le autorità dello Stato ospitante hanno il diritto di priorità nell'esercizio della giurisdizione;

c) qualora lo Stato che ha diritto di priorità decida di non esercitare la giurisdizione, lo notifica appena possibile alle autorità dell'altro Stato. Le autorità dello Stato che ha il diritto di priorità nell'esercizio della giurisdizione esaminano favorevolmente le richieste di rinuncia a tale diritto, presentate dalle autorità dell'altro Stato, nei casi in cui queste ultime annettano particolare importanza a tale rinuncia.

7. Le disposizioni del presente articolo non comportano per le autorità dello Stato d'origine alcun diritto di esercitare una giurisdizione sui cittadini dello Stato ospitante o sulle persone che vi risiedono abitualmente, a meno che esse siano membri delle forze armate dello Stato d'origine.

ARTICOLO 18

1. Ogni Stato membro rinuncia a qualsiasi richiesta di indennizzo nei confronti di un altro Stato membro per i danni causati ai beni di sua proprietà utilizzati nell'ambito della preparazione e dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 17, paragrafo 2 del TUE, comprese le esercitazioni, se il danno:

a) è causato da un militare o da un membro del personale civile dell'altro Stato membro, nell'esercizio delle sue funzioni nell'ambito dei compiti citati;

b) è causato da un veicolo, natante o aereo dell'altro Stato membro utilizzato dai suoi servizi, a condizione che il veicolo, il natante o l'aereo che ha causato il danno sia stato utilizzato in relazione ai compiti citati o che il danno sia stato causato a beni utilizzati nelle stesse condizioni.

Le richieste di indennizzo per il salvataggio in mare formulate da uno Stato membro nei confronti di un altro Stato membro sono oggetto di rinuncia, purché il natante o il carico salvati siano di proprietà di uno Stato membro e siano utilizzati dalle sue forze in relazione ai compiti citati.

2. a) Per i danni causati o derivanti, nel modo previsto al paragrafo 1, ad altri beni di proprietà di uno Stato membro situati nel suo territorio, la responsabilità di un qualsiasi altro Stato membro e l'importo del danno sono stabiliti mediante trattative tra gli Stati membri in questione, sempre che gli Stati membri interessati non convengano altrimenti.

b) Tuttavia, ogni Stato membro rinuncia a chiedere un indennizzo se l'importo del danno è inferiore a una somma da determinarsi mediante decisione unanime del Consiglio.

Qualsiasi altro Stato membro i cui beni siano stati danneggiati nello stesso evento rinuncia anch'esso alla propria richiesta di indennizzo sino a concorrenza dell'importo di cui sopra.

3. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, l'espressione "di proprietà di uno Stato membro" nel caso di natanti comprende ogni natante noleggiato a scafo nudo a tale Stato membro o da esso requisito con un contratto di locazione a scafo nudo o sequestrato, salvo nei limiti in cui il rischio di perdita e la responsabilità sono sopportati da un ente diverso dallo Stato membro in questione).

4. Ciascuno Stato membro rinuncia a qualsiasi richiesta di indennizzo nei confronti di qualsiasi altro Stato membro nel caso in cui un militare o un membro del personale civile dei suoi servizi abbia subito ferite o sia deceduto nell'esecuzione delle sue funzioni ufficiali.

5. Le richieste di indennizzo (diverse da quelle risultanti dall'applicazione di un contratto e da quelle cui sono applicabili i paragrafi 6 e 7) originate da atti o da omissioni compiuti da un militare o da un membro del personale civile nell'esecuzione delle sue funzioni ufficiali o derivanti da qualsiasi altro atto, omissione o fatto per cui una forza sia responsabile legalmente e che provochino nel territorio dello Stato ospitante danni a terzi che non siano uno degli Stati membri, sono regolate dallo Stato ospitante secondo le seguenti disposizioni:

a) le richieste di indennizzo sono depositate e istruite e risolte o decise conformemente alle leggi e ai regolamenti dello Stato ospitante applicabili alle richieste di un indennizzo che traggono origine dalle attività delle proprie forze armate;

b) lo Stato ospitante può decidere su qualsiasi richiesta del genere; esso procede al pagamento degli importi concordati o fissati mediante decisione nella sua valuta;

c) tale pagamento, sia esso fatto in seguito a liquidazione concordata che in seguito a una decisione della giurisdizione competente dello Stato ospitante, ovvero la decisione definitiva della stessa giurisdizione di non luogo a pagamento, vincola definitivamente gli Stati membri in questione;

d) ogni indennizzo pagato dallo Stato ospitante è portato a conoscenza degli Stati d'origine interessati che ricevono contemporaneamente un rapporto circostanziato e una proposta di ripartizione stabilita in conformità della lettera e), punti i), ii) e iii). In mancanza di risposta entro due mesi la proposta di ripartizione è considerata accettata;

e) l'onere degli indennizzi versati in conformità delle lettere a), b), c) e d) e del paragrafo 2 è ripartito tra gli Stati membri come segue:

i) quando un solo Stato d'origine sia responsabile, l'importo dell'indennizzo è ripartito in ragione del 25% a carico dello Stato ospitante e del 75% a carico dello Stato d'origine;

ii) quando la responsabilità incombe a più Stati, l'importo dell'indennizzo è ripartito tra gli Stati in parti uguali; tuttavia, se lo Stato ospitante non è uno degli Stati responsabili, il suo contributo è la metà di quello di ciascuno degli Stati di origine;

iii) se il danno è causato dai servizi degli Stati membri senza che sia possibile attribuirlo in modo preciso a uno o più di detti servizi, l'importo dell'indennizzo è ripartito in parti uguali tra gli Stati membri interessati; tuttavia, se lo Stato ospitante non è uno degli Stati i cui servizi hanno causato il danno, il suo contributo è la metà di quello di ciascuno degli Stati d'origine interessati;

iv) ogni semestre è inviato agli Stati d'origine interessati, unitamente alla richiesta di rimborso, un rendiconto delle somme pagate dallo Stato ospitante nel corso del semestre precedente per i fatti per i quali la ripartizione in percentuale è stata accettata. Detto rimborso è effettuato entro il più breve termine possibile nella valuta dello Stato ospitante;

f) nei casi in cui l'applicazione delle disposizioni di cui alle lettere b) e e) comportasse per uno Stato membro un onere troppo gravoso, esso può chiedere agli altri Stati membri interessati di procedere ad un regolamento della questione mediante trattative su una base di natura diversa;

g) un militare o un membro del personale civile non è sottoposto ad alcun procedimento esecutivo quando una sentenza sia stata pronunciata contro di lui nello Stato ospitante se si tratta di controversia nata da un atto compiuto nell'esecuzione delle sue funzioni ufficiali;

h) fatta salva l'applicabilità della lettera e) alle richieste di indennizzo contemplate dal paragrafo 2, le disposizioni del presente paragrafo non si applicano nel caso di navigazione, dell'impiego di un natante, del carico e scarico o del trasporto di un carico, tranne per i casi di morte o danni alle persone a cui non sia applicabile il paragrafo 4.

6. Le richieste di indennizzo contro militari o personale civile, fondate su atti dannosi o omissioni nello Stato ospitante che non sono stati compiuti nell'esecuzione di funzioni ufficiali, sono trattate nel modo seguente:

a) le autorità dello Stato ospitante esaminano la richiesta di indennizzo e fissano l'importo dell'indennizzo dovuto al richiedente in modo giusto ed equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, compreso il comportamento della persona danneggiata, e redigono una relazione in merito;

b) la relazione è trasmessa alle autorità dello Stato di origine che decidono senza indugio se dar corso ad un indennizzo ex gratia e, in caso affermativo, ne fissano l'importo;

c) se viene offerto un indennizzo ex gratia ed esso è accettato dal richiedente a piena soddisfazione delle sue pretese, le autorità dello Stato d'origine effettuano esse stesse il pagamento e informano le autorità dello Stato ospitante della loro decisione e della somma pagata;

d) le disposizioni del presente paragrafo non pregiudicano il diritto dello Stato ospitante ad avviare un'azione legale contro un militare o un membro del personale civile, finché e a condizione che non sia avvenuto il pagamento a piena soddisfazione della richiesta di indennizzo.

7. Le richieste di indennizzo fondate sull'uso non autorizzato di qualsiasi veicolo dei servizi di uno Stato d'origine sono trattate conformemente al paragrafo 6, tranne il caso in cui l'unità, la formazione o il soggetto in causa ne sia legalmente responsabile.

8. Qualora sorga una controversia relativa alla circostanza se l'atto dannoso o l'omissione da parte di un militare o di un membro del personale civile sia stato compiuto nell'esecuzione delle sue funzioni ufficiali oppure se l'uso di un veicolo appartenente ai servizi di uno Stato d'origine non sia stato autorizzato, la questione è risolta mediante trattative tra gli Stati membri interessati.

9. Salvo quanto previsto al paragrafo 5, lettera g), lo Stato d'origine non può invocare l'immunità dalla giurisdizione dei tribunali dello Stato ospitante a favore dei militari e del personale civile per quanto riguarda la competenza civile dei tribunali dello Stato ospitante.

10. Le autorità dello Stato di origine e dello Stato ospitante collaborano nell'assunzione dei mezzi di prova necessari per un esame equo e per una decisione in merito alle richieste di indennizzo che interessano gli Stati membri.

11. Le controversie connesse con la liquidazione delle richieste di indennizzo che non possano essere risolte mediante trattative tra gli Stati membri interessati sono deferite a un arbitro scelto, mediante accordo tra i medesimi Stati membri, fra i cittadini dello Stato ospitante che esercitano o hanno esercitato un'alta funzione giurisdizionale. Se gli Stati membri interessati non sono in grado di giungere ad un accordo sull'arbitro nell'arco di due mesi, ciascuno di essi può chiedere al Presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee di scegliere una persona con le suddette qualifiche.

PARTE IV

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 19

1. Il presente accordo è sottoposto all'approvazione degli Stati membri secondo le rispettive norme costituzionali.

2. Gli Stati membri notificano al Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea l'espletamento delle procedure costituzionali per l'approvazione del presente accordo.

3. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica dell'espletamento delle procedure costituzionali di cui al paragrafo 2 da parte dell'ultimo Stato membro.

4. Il Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea è depositario del presente accordo. Il depositario pubblica l'accordo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea nonché le informazioni sulla sua entrata in vigore dopo che sono state espletate le procedure costituzionali di cui al paragrafo 2.

5. a) Il presente accordo si applica soltanto nel territorio metropolitano degli Stati membri.

b) Qualsiasi Stato membro può notificare al Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea che il presente accordo si applica anche ad altri territori delle cui relazioni internazionali è responsabile.

6. a) Le disposizioni delle parti I e III del presente accordo si applicano soltanto ai quartieri generali, alle forze e al relativo personale che potrebbero essere messi a disposizione dell'Unione europea nell'ambito della preparazione e dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 17, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea, comprese le esercitazioni, nella misura in cui lo statuto di detti quartieri generali, forze e relativo personale non è disciplinato da un altro accordo.

b) Qualora lo statuto di detti quartieri generali, forze e relativo personale sia disciplinato da un altro accordo e questi quartieri generali, forze e relativo personale stiano agendo nell'ambito sopracitato, possono essere stabilite modalità specifiche tra l'UE e gli Stati o le organizzazioni interessate al fine di convenire quale accordo sia applicabile per l'operazione o l'esercitazione in questione.

c) Qualora non sia stato possibile stabilire siffatte modalità specifiche l'altro accordo resta d'applicazione per l'operazione o l'esercitazione in questione.

7. Qualora Stati terzi partecipino ad attività cui si applica il presente accordo, gli accordi o le modalità che disciplinano tale partecipazione possono includere una disposizione in base alla quale il presente accordo è altresì applicabile a detti Stati terzi nel contesto di tali attività.

8. Le disposizioni del presente accordo possono essere modificate con l'accordo unanime scritto dei rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea riuniti in sede di Consiglio.

Hecho en Bruselas, el diecisiete de noviembre del dos mil tres.

Udfærdiget i Bruxelles den syttende november to tusind og tre.

Geschehen zu Brüssel am siebzehnten November zweitausendunddrei.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα εφτά Νοεμβρίου δύο χιλιάδες τρία.

Done at Brussels on the seventeenth day of November in the year two thousand and three.

Fait à Bruxelles, le dix-sept novembre deux mille trois.

Fatto a Bruxelles, addi' diciassette novembre duemilatre.

Gedaan te Brussel, de zeventiende november tweeduizenddrie.

Feito em Bruxelas, em dezassete de Novembro de dois mil e três.

Tehty Brysselissä seitsemäntenätoista päivänä marraskuuta vuonna kaksituhattakolme.

Som skedde i Bryssel den sjuttonde november tjugohundratre.

ALLEGATO

DICHIARAZIONI

DICHIARAZIONE DEGLI STATI MEMBRI DELL'UE

Dopo la firma del presente accordo gli Stati membri si adopereranno per soddisfare il più presto possibile i requisiti delle loro procedure costituzionali al fine di permettere una tempestiva entrata in vigore dell'accordo.

DICHIARAZIONE DELLA DANIMARCA

Alla firma del presente accordo la Danimarca ha ricordato il protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea. L'approvazione dell'accordo da parte della Danimarca avverrà nel rispetto di tale protocollo e qualsiasi riserva o dichiarazione che essa potrà fare a questo riguardo si limiterà al campo di applicazione della parte II di detto protocollo e non precluderà in alcun modo l'entrata in vigore dell'accordo né la sua piena attuazione da parte degli altri Stati membri.

DICHIARAZIONE DELL'IRLANDA

Nessuna disposizione del presente accordo, in particolare gli articoli 2, 9, 11, 12, 13 e 17, autorizza o richiede norme legislative o qualsiasi altra azione da parte dell'Irlanda, vietate dalla Costituzione irlandese e, in ispecie, dal suo articolo 15.6.2.

DICHIARAZIONE DELL'AUSTRIA SULL'ARTICOLO 17 DELL'ACCORDO

L'accettazione da parte dell'Austria della giurisdizione delle autorità militari dello Stato d'origine conformemente all'articolo 17 dell'"Accordo tra gli Stati membri dell'Unione europea relativo allo statuto dei militari e del personale civile distaccati presso lo Stato maggiore dell'Unione europea, dei quartieri generali e delle forze che potrebbero essere messi a disposizione dell'Unione europea nell'ambito della preparazione e dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 17, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea, comprese le esercitazioni, nonché dei militari e del personale civile degli Stati membri messi a disposizione dell'Unione europea per essere impiegati in tale ambito (SOFA UE)" non riguarda l'esercizio della giurisdizione da parte dei giudici di uno Stato d'origine in territorio austriaco.

ACCORDO
TRA GLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA
RELATIVO ALLE RICHIESTE DI INDENNIZZO
PRESENTATE DA UNO STATO MEMBRO
NEI CONFRONTI DI UN ALTRO STATO MEMBRO PER DANNI CAUSATI
AI BENI DI SUA PROPRIETÀ O DA ESSO UTILIZZATI O GESTITI
O NEL CASO IN CUI UN MILITARE O UN MEMBRO DEL PERSONALE CIVILE
DEI SUOI SERVIZI ABBIA SUBITO FERITE O SIA DECEDUTO
NELL'AMBITO DI UN'OPERAZIONE
DELL'UE DI GESTIONE DELLE CRISI

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

VISTO il trattato sull'Unione europea (TUE), in particolare il titolo V,

CONSIDERANDO QUANTO SEGUE:

(1) Il Consiglio europeo ha deciso, in applicazione della politica estera e di sicurezza comune, di dotare l'Unione europea delle capacità necessarie per prendere ed attuare decisioni nell'intero ambito della prevenzione dei conflitti e delle attività di gestione delle crisi di cui all'articolo 17, paragrafo 2 del TUE.

(2) L'accordo tra gli Stati membri dell'Unione europea relativo allo status

– dei militari e del personale civile distaccati presso le istituzioni dell'Unione europea,

– dei quartieri generali e delle forze che potrebbero essere messi a disposizione dell'Unione europea nell'ambito della preparazione e dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 17, paragrafo 2 del TUE, comprese le esercitazioni,

- dei militari e del personale civile degli Stati membri messi a disposizione dell'Unione europea per essere impiegati in tale ambito,

noto come SOFA UE, si applica, in linea generale, soltanto nel territorio metropolitano degli Stati membri.

(3) Le disposizioni dell'articolo 18 del SOFA UE non si applicano alle richieste di indennizzo presentate da uno Stato membro nei confronti di un altro Stato membro per danni causati ai beni di sua proprietà o nel caso in cui un militare o un membro del personale civile dei suoi servizi armati abbia subito ferite o sia deceduto, qualora l'atto che ha causato il danno, le ferite o il decesso si sia verificato nel territorio dei paesi terzi in cui è condotta o sostenuta l'operazione UE di gestione delle crisi oppure in alto mare.

(4) Sarà necessario concludere accordi specifici (SOFA) con i paesi terzi ospitanti interessati in caso di esercitazioni o operazioni eseguite al di fuori del territorio degli Stati membri. In linea generale, tali accordi conterranno disposizioni relative alle richieste di indennizzo presentate dai paesi terzi interessati o dai loro cittadini,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

Ai sensi del presente accordo si intende per:

1. "militari":

a) il personale militare distaccato dagli Stati membri presso il Segretariato generale del Consiglio per costituire lo Stato maggiore dell'Unione europea (EUMS);

b) il personale militare supplementare degli Stati membri, diverso dal personale delle istituzioni dell'Unione europea, cui l'EUMS può ricorrere temporaneamente, su richiesta del Comitato militare dell'Unione europea (EUMC), per attività nell'ambito della preparazione e dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 17, paragrafo 2 del TUE, comprese le esercitazioni;

c) il personale militare degli Stati membri distaccato presso i quartieri generali e le forze che potrebbero essere messi a disposizione dell'Unione europea, o il relativo personale, nell'ambito della preparazione e dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 17, paragrafo 2 del TUE, comprese le esercitazioni;

2. "personale civile": il personale civile distaccato dagli Stati membri presso le istituzioni dell'Unione europea per attività nell'ambito della preparazione e dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 17, paragrafo 2 del TUE, comprese le esercitazioni, o il personale civile, ad eccezione del personale assunto in loco, che lavora con i quartieri generali o le forze o che è in altro modo messo a disposizione dell'Unione europea dagli Stati membri per le stesse attività.

ARTICOLO 2

Le disposizioni del presente accordo si applicano soltanto qualora l'atto che ha causato il danno, le ferite o il decesso si sia verificato:

- nel quadro della preparazione e dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 17, paragrafo 2 del TUE, comprese le esercitazioni e

- al di fuori dei territori in cui si applica il SOFA UE.

ARTICOLO 3

Ciascun Stato membro rinuncia a qualsiasi richiesta di indennizzo nei confronti di un altro Stato membro qualora un suo militare o membro del personale civile abbia subito ferite o sia deceduto nell'esecuzione delle sue funzioni ufficiali, salvo in caso di negligenza grave o di comportamento doloso.

ARTICOLO 4

1. Ciascun Stato membro rinuncia a qualsiasi richiesta di indennizzo nei confronti di un altro Stato membro per i danni causati ai beni di sua proprietà o da esso utilizzati o gestiti nell'ambito della preparazione e dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 17, paragrafo 2 del TUE, comprese le esercitazioni, salvo in caso di negligenza grave o di comportamento doloso, se il danno:

- è stato causato da un militare o da un membro del personale civile dell'altro Stato membro, nell'esercizio delle sue funzioni nell'ambito dei compiti citati, oppure

- è stato causato da un veicolo, natante o aereo di proprietà dell'altro Stato membro ovvero utilizzato o gestito dal personale di quest'ultimo e a condizione che il veicolo, il natante o l'aereo che ha causato il danno sia stato utilizzato in relazione ai compiti citati o che il danno sia stato causato a beni utilizzati nelle stesse condizioni.

2. Le richieste di indennizzo per il salvataggio in mare presentate da uno Stato membro nei confronti di un altro Stato membro sono oggetto di rinuncia, purché il natante o il carico salvati siano di proprietà di uno Stato membro o siano utilizzati o gestiti dal suo personale in relazione ai compiti citati.

ARTICOLO 5

In caso di richieste di indennizzo, diverse da quelle oggetto di rinuncia ai sensi degli articoli 3 e 4,

- per un danno ai beni di proprietà di uno Stato membro o da esso utilizzati o gestiti in relazione alla preparazione o all'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 17, paragrafo 2 del TUE, comprese le esercitazioni, o

- nel caso in cui un membro del personale di uno Stato membro abbia subito ferite o sia deceduto nell'esecuzione delle sue funzioni ufficiali,

la responsabilità di un altro Stato membro è stabilita e l'importo dei danni è convenuto mediante trattative tra gli Stati membri interessati, semprechè gli Stati membri interessati non convengano altrimenti.

Uno Stato membro rinuncia a chiedere un indennizzo se l'importo del danno è inferiore a 10 000 EUR. Tale importo può essere modificato con decisione unanime degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio.

ARTICOLO 6

Le disposizioni degli articoli 4 e 5 non autorizzano uno Stato membro a rifiutarsi di pagare ad una parte diversa da quelle contraenti del presente accordo un indennizzo completo o parziale per danni causati ad un bene fornito da tale parte ad uno o più Stati membri nell'ambito di un accordo di locazione, leasing, noleggio o di altro tipo.

ARTICOLO 7

Le controversie tra gli Stati membri connesse con le richieste di indennizzo che non possano essere risolte mediante trattative tra gli Stati membri interessati sono deferite a un arbitro scelto, mediante accordo tra i medesimi Stati membri, fra i cittadini degli Stati interessati che esercitano o hanno esercitato un'alta funzione giurisdizionale. Se gli Stati membri interessati non sono in grado di giungere ad un accordo sull'arbitro nell'arco di due mesi, ciascuno di essi può chiedere al Presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee di scegliere una persona con le suddette qualifiche.

ARTICOLO 8

1. Gli Stati membri notificano al Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea l'espletamento delle procedure costituzionali per l'approvazione del presente accordo. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica dell'espletamento di tali procedure costituzionali da parte dell'ultimo Stato membro.

2. Il Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea è depositario del presente accordo. Il depositario pubblica l'accordo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea nonché le informazioni sulla sua entrata in vigore dopo che sono state espletate le procedure costituzionali di cui al paragrafo 1.

ARTICOLO 9

Il presente accordo è redatto in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, tutti i testi facenti ugualmente fede.

DICHIARAZIONE DEGLI STATI MEMBRI

Firmando il presente accordo, tutti gli Stati membri, si adopereranno, nella misura in cui il loro ordinamento giuridico interno lo consenta, per limitare quanto più possibile le richieste di indennizzo nei confronti di un altro Stato membro nel caso in cui un militare o un membro del personale civile abbia subito ferite o sia deceduto ovvero siano stati causati danni ai beni di loro proprietà o da essi utilizzati o gestiti, salvo in caso di negligenza grave o comportamento doloso.

Gli Stati membri si adopereranno per soddisfare il più presto possibile i requisiti delle loro procedure costituzionali al fine di permettere una tempestiva entrata in vigore del presente accordo.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1555):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (FRATTINI), Ministro della giustizia (ALFANO), Ministro della difesa (LA RUSSA) il 7 maggio 2009.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri) in sede referente, il 4 giugno 2009, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 4ª, 5ª, 6ª, 8ª, 12ª, 14ª.

Esaminato dalla 3ª commissione l'11 e 23 giugno 2009.

Esaminato in aula e approvato il 24 giugno 2009.

Camera dei deputati (atto n. 2553):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri) in sede referente il 2 luglio 2009 con pareri delle commissioni I, II, IV, V, VI, IX, XI, XII e XIV.

Esaminato dalla III commissione l'8 e 23 luglio 2009.

Esaminato in aula e approvato, il 29 luglio 2009.

09G0122

LEGGE 3 agosto 2009, n. **115**.

Riconoscimento della personalità giuridica della Scuola per l'Europa di Parma.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Riassetto giuridico-funzionale della Scuola per l'Europa di Parma

1. La Scuola per l'Europa di Parma, istituita in attuazione dell'articolo 3, comma 5, dell'Accordo di Sede tra la Repubblica italiana e l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), ratificato ai sensi della legge 10 gennaio 2006, n. 17, di seguito denominata «Scuola», a decorrere dal 1° settembre 2010, è istituzione ad ordinamento speciale con personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia amministrativa, finanziaria e patrimoniale. La Scuola è associata al sistema delle Scuole europee e ne adotta gli ordinamenti, i programmi, il modello didattico e il modello amministrativo.

2. La Scuola è posta sotto la vigilanza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

3. La Scuola fornisce, ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione recante lo Statuto delle Scuole europee, come ratificata ai sensi della legge 6 marzo 1996, n. 151, un'istruzione scolastica materna, elementare e secondaria ai figli dei dipendenti dell'EFSA, garantendo un apprendimento plurilingue coerente con il Sistema delle Scuole europee. Nei limiti stabiliti con il decreto di cui al comma 7, consente l'accesso anche ai figli dei dipendenti delle società convenzionate con l'Autorità medesima, nonché ai figli dei cittadini italiani.

4. La Scuola adotta gli ordinamenti per le sezioni linguistiche anglofona, francofona e italiana della scuola materna, elementare e secondaria con programmi e con struttura conformi al sistema delle Scuole europee, in modo da consentire il rilascio, alla conclusione della settima classe, del titolo finale di «baccelliere europeo».

5. La costituzione delle sezioni e delle classi avviene in deroga al limite del numero di alunni frequentanti e ai parametri numerici previsti dalla normativa nazionale.

6. Gli organi della Scuola sono:

a) il consiglio di amministrazione;

b) il comitato tecnico-scientifico, con funzioni anche di raccordo con i consigli di ispezione delle Scuole europee;

c) gli organi collegiali presenti nelle Scuole europee di tipo I;

d) il dirigente della Scuola, di cui al comma 9;

e) il collegio dei revisori dei conti.

7. Con decreto adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro degli affari esteri, sono disciplinati l'assetto amministrativo della Scuola e il trattamento giuridico-economico del personale della Scuola stessa e sono indicati le funzioni e la composizione degli organi di cui al comma 6, il numero dei contratti attivabili ai sensi del comma 8 e i criteri di accesso per gli alunni appartenenti alle categorie di cui al comma 3, secondo periodo, del presente articolo.

8. Per l'assolvimento dei propri compiti la Scuola si avvale, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, dell'Accordo di Sede di cui al comma 1 del presente articolo, di personale assunto con contratto a tempo determinato. I contratti, di durata biennale, rinnovabili a seguito di valutazione positiva, sono stipulati previo espletamento di un'apposita procedura concorsuale, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di svolgimento delle prove concorsuali, definita con regolamento della Scuola. La Scuola può procedere all'assunzione di personale anche mediante contratti di prestazione d'opera.

9. Alla direzione della Scuola è preposto un dirigente, nominato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in possesso di specifiche competenze, di comprovate capacità di direzione, di adeguata conoscenza degli ordinamenti delle Scuole europee e di proprietà di espressione, scritta e orale, in almeno due lingue comunitarie. La durata dell'incarico non può essere inferiore a tre anni né eccedere il limite di cinque anni. Il dirigente della Scuola è il rappresentante legale dell'istituzione scolastica.

10. Il personale dirigente, docente, amministrativo, tecnico e ausiliario dei ruoli metropolitani destinatario dei contratti di cui al comma 8 è collocato in posizione di fuori ruolo per l'intera durata dell'incarico conferito, con retribuzione a valere sulle risorse di cui all'articolo 3, comma 1. Il posto lasciato vacante nella sede di titolarità può essere coperto esclusivamente con altro personale di ruolo in soprannumero ovvero con personale assunto con

contratto a tempo determinato. Il personale collocato fuori ruolo deve avere superato il periodo di prova. I docenti e il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, all'atto del rientro in ruolo, hanno priorità di scelta tra le sedi disponibili. Qualora il collocamento fuori ruolo abbia avuto durata non superiore a due anni scolastici, il predetto personale, all'atto della cessazione dall'incarico, è assegnato alla sede nella quale era titolare all'atto del collocamento fuori ruolo. Il servizio svolto nella Scuola è equiparato al corrispondente servizio prestato nelle scuole italiane.

11. Al dirigente, al personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario, tenuto conto dei particolari requisiti professionali e di conoscenza linguistica necessari, è corrisposta, per la sola durata dell'incarico presso la Scuola, una retribuzione equiparata a quella vigente nelle Scuole europee di tipo I; la corresponsione della suddetta retribuzione non dà titolo alla sua conservazione all'atto del rientro nel ruolo di appartenenza. Ai docenti di madre lingua straniera è altresì riconosciuta un'indennità di prima sistemazione.

Art. 2.

Strutture scolastiche

1. Fermo restando il finanziamento previsto dall'articolo 1, comma 1342, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzata per gli anni 2009 e 2010, rispettivamente, la spesa di euro 569.000 e di euro 5.474.000, per la costruzione della nuova sede della Scuola. Gli ulteriori oneri necessari per la medesima finalità, sono posti a carico della provincia e del comune di Parma, in conformità a quanto convenuto con l'accordo di programma stipulato in data 9 novembre 2007.

2. Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 2, della legge 11 gennaio 1996, n. 23, sono altresì poste a carico della provincia e del comune di Parma:

a) la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'edificio destinato a sede della Scuola;

b) le spese per l'arredamento della Scuola e quelle per le utenze elettriche e telefoniche, per la provvista dell'acqua e del gas, per il riscaldamento e per i relativi impianti.

3. Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 11 gennaio 1996, n. 23, per l'allestimento e per l'impianto del materiale didattico e scientifico che implica rispetto delle norme sulla sicurezza e sull'adeguamento degli impianti, la provincia e il comune di Parma sono tenuti a dare alla Scuola un parere obbligatorio preventivo sull'adeguatezza dei locali ovvero ad assumere il formale impegno ad adeguare tali locali contestualmente all'impianto delle attrezzature.

Art. 3.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 569.000 euro per l'anno 2009 e a 9,562 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede:

a) quanto a 569.000 euro per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali per 426.000 euro e l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 143.000 euro;

b) quanto a 9,562 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 agosto 2009

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GELMINI, *Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2434):

Presentato dal Ministro dell'istruzione, università e ricerca (GELMINI) il 12 maggio 2009.

Assegnato alla VII commissione (Cultura) in sede referente, il 27 maggio 2009 con pareri delle commissioni I, III, V, XI e XIV.

Esaminato dalla commissione, in sede referente, il 24, 25 giugno; 8, 15, 16 e 21 luglio 2009.

Assegnato nuovamente alla commissione, in sede legislativa, il 23 luglio 2009.

Esaminato dalla commissione, in sede legislativa e approvato il 27 luglio 2009.

Senato della Repubblica (atto n. 1721):

Assegnato alla 7ª commissione (Istruzione), in sede deliberante, il 28 luglio 2009 con pareri delle commissioni 1ª, 3ª, 5ª e 14ª.

Esaminato dalla commissione e approvato il 29 luglio 2009.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 3, comma 5, dell'Accordo di Sede tra la Repubblica italiana e l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), ratificato ai sensi della legge 10 gennaio 2006, n. 17, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 gennaio 2006, n. 21:

«Art. 3 *(Sostegno generale)*. — … (*Omissis*)...

a) L'Italia si adopererà per fornire una adeguata istruzione scolastica materna, primaria e secondaria ai figli del personale dell'Autorità garantendo un apprendimento plurilingue coerente con il sistema delle Scuole europee.

L'Italia realizzerà tale impegno attraverso una istituzione scolastica, statale o paritaria, associata al sistema delle Scuole europee.

Il reclutamento del relativo personale avverrà attraverso nomine in deroga anche facendo ricorso a contratti di prestazione d'opera di durata annuale rinnovabili.

Analogamente in deroga al limite di numero di alunni frequentanti si provvederà per la costituzione delle sezioni e delle classi;

b) L'Italia e l'Autorità stabiliranno di comune accordo la data a partire dalla quale sarà data attuazione alle disposizioni di cui al precedente comma (a).».

— Si riporta il testo dell'art. 3 della Convenzione recante lo Statuto delle Scuole europee, come ratificata ai sensi della legge 6 marzo 1996, n. 151, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 23 marzo 1996, n. 70:

«Art. 3. — 1. L'insegnamento impartito nelle Scuole comprende l'istruzione fino al termine degli studi medi superiori.

Esso può articolarsi come segue:

ciclo materno;

ciclo elementare, di cinque anni d'insegnamento;

ciclo secondario, di sette anni d'insegnamento.

Per quanto possibile, le Scuole terranno conto delle esigenze in materia di formazione tecnica, in cooperazione con il sistema scolastico del paese ospitante.

2. L'insegnamento è impartito dagli insegnanti a cui viene dato comando o che sono designati dagli Stati membri, conformemente alle decisioni prese dal Consiglio superiore secondo la procedura di cui all'art. 12, punto 4.

3. *a)* Qualsiasi proposta di modifica della struttura di base di una Scuola richiede la votazione all'unanimità dei rappresentanti degli Stati membri in sede di Consiglio superiore.

b) Qualsiasi proposta di modifica del regime statutario degli insegnanti richiede la votazione all'unanimità del Consiglio superiore.».

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»:

«Art. 17 *(Regolamenti). — ...*(*Omissis*)...

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1342, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)»:

«1342. È autorizzata la spesa di 2,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, per le spese di funzionamento e per la costruzione della nuova sede della "Scuola europea" di Parma.».

— Si riporta il testo dell'art. 3, commi 1, 2 e 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23 recante «Norme per l'edilizia scolastica»:

«Art. 3 *(Competenze degli enti locali)*. — 1. In attuazione dell'art. 14, comma 1, lettera *i)*, della legge 8 giugno 1990, n. 142, provvedono alla realizzazione, alla fornitura e alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici:

a) i comuni, per quelli da destinare a sede di scuole materne, elementari e medie;

b) le province, per quelli da destinare a sede di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, di conservatori di musica, di accademie, di istituti superiori per le industrie artistiche, nonché di convitti e di istituzioni educative statali.

2. In relazione agli obblighi per essi stabiliti dal comma 1, i comuni e le province provvedono altresì alle spese varie di ufficio e per l'arredamento e a quelle per le utenze elettriche e telefoniche, per la provvista dell'acqua e del gas, per il riscaldamento ed ai relativi impianti.

3. Per l'allestimento e l'impianto di materiale didattico e scientifico che implichi il rispetto delle norme sulla sicurezza e sull'adeguamento degli impianti, l'ente locale competente è tenuto a dare alle scuole parere obbligatorio preventivo sull'adeguatezza dei locali ovvero ad assumere formale impegno ad adeguare tali locali contestualmente all'impianto delle attrezzature.

...(*Omissis*)...».

Note all'art. 3:

— Si riporta il testo dell'art. 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica»:

«Art. 10 *(Proroga di termini in materia di definizione di illeciti edilizi)*. — …(*Omissis*)…

5. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito "Fondo per interventi strutturali di politica economica", alla cui costituzione concorrono le maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».

09G0126

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 17 luglio 2009.

Riconoscimento, al prof. La Rocca Ignazio, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Vista l'istanza del sig. La Rocca Ignazio, cittadino italiano, nato a Resuttano l'11 aprile 1971, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado» conseguito in Spagna ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di «Avvocato»;

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico «Laurea in giurisprudenza» conseguito presso l'Università degli studi di Milano in data 15 ottobre 2001 e che detto titolo è stato omologato con il corrispondente titolo accademico spagnolo in data 9 giugno 2008 dal Ministerio de Ciencia» y Innovacion, e del «Master universitario di primo livello in sicurezza urbana» presso l'«Università Cattolica del Sacro Cuore» il 13 settembre 2007;

Considerato che è iscritto all'«Ilustre Colegio de Abogados de Madrid» dall'11 febbraio 2009;

Preso atto che l'istante è inoltre in possesso di «certificato di compimento della pratica forense», rilasciato il 23 marzo 2004 dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Monza;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 4 giugno 2009;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra citata;

Visto l'art. 22, n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007, sopra indicato;

Considerato che comunque sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato, e quella di cui è in possesso l'istante;

Decreta:

Art. 1.

Al sig La Rocca Ignazio, cittadino italiano, nato a Resuttano l'11 aprile 1971, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «Avvocati», e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 17 luglio 2009

Il direttore generale: FRUNZIO

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova orale è unica e verte su:

1) discussioni su un caso pratico su una materia a scelta tra le seguenti: diritto procedura civile, diritto procedura penale, diritto amministrativo (processuale);

2) elementi su una materia a scelta del candidato tra le seguenti : diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale);

3) elementi di deontologia e ordinamento professionale.

c) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

09A09363

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 9 luglio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Simoni Mimoza, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Simoni Mimoza, nata a Kukes il 17 gennaio 1980, cittadina albanese, ha chiesto il riconoscimento del titolo di odontoiatria n. di laurea 277/06 dicembre 2005, conseguito a Salonicco in Grecia, presso l'Università di Salonicco «Aristotelio», ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «odontoiatra»;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante: «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Visto il comma 5 dell' art. 16 del citato decreto n. 2006/2007 che prevede che il comma 3 del medesimo articolo non si applica se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto;

Visto che il titolo conseguito in Grecia dall'interessata soddisfa i requisiti di formazione di cui all'art. 41 del citato decreto legislativo n. 206/2007;

Ritenuto, pertanto, di procedere al riconoscimento automatico del titolo in questione;

Visto l'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Decreta:

1. Il titolo di «odontoiatria» n. 277/06 dicembre 2005 rilasciato dalla facoltà di odontoiatria dell'Università di Salonicco «Aristotelio» (Grecia) alla sig.ra Simoni Mimoza, nata a Kukes (Albania) il 17 gennaio 1980, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di «odontoiatra»;

2. La dott.ssa Simoni Mimoza è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di odontoiatra, previa iscrizione all'ordine dei medici e odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia;

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

5. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 luglio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A09367

DECRETO 20 luglio 2009.

Riconoscimento, alla dott.ssa Latella Jennifer, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in medicina interna.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la dott.ssa Latella Jennifer, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di specializzazione in «Internal Medicine» conseguito in Canada, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico specialista in medicina interna;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Visto, in particolare, l'art. 16 del predetto decreto n. 206/2007;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, di cui al citato art. 16, che nella riunione del 16 giugno 2009 ha espresso parere favorevole al riconoscimento del titolo di studio in possesso dell'interessata;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

Decreta:

1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo di specializzazione in «Internal Medicine», rilasciato il 1° giugno 2008 dalla «McGill University - Faculty of Medicine - Postgraduate Medical Education» di Montréal (Canada) alla dott.ssa Latella Jennifer, nata a Montréal (Canada) il 6 ottobre 1976, è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

2. La dott.ssa Latella Jennifer è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico specialista in medicina interna, successivamente all'iscrizione, quale medico chirurgo, all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle

speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 luglio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A09366

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 23 luglio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Natalja Misina, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda della sig.ra Natalja Misina, cittadina lettone, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del «Corso per parrucchiera uomo e donna» conseguito nel 1998 presso la Scuola professionale per parrucchieri «Sia Efekts» con sede in Riga (Lettonia), nonché dell'esperienza professionale maturata quale lavoratrice dipendente, per complessivi un anno e undici mesi, attinente all'attività di acconciatore per la quale il riconoscimento è richiesto;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 18 giugno 2009, che ha ritenuto il titolo dell'interessata idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, unitamente all'esperienza professionale maturata, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il conforme parere della Confartigianato;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla sig.ra Natalja Misina, cittadina lettone, nata a Sigulda (Lettonia) il 22 ottobre 1972, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, nonché l'esperienza professionale maturata, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore», senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 23 luglio 2009

Il direttore generale: VECCHIO

09A09359

DECRETO 23 luglio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Margherita Maria Nicolosi, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di parrucchiere.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda della sig.ra Margherita Maria Nicolosi, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del Diploma di qualifica professionale di «Parrucchiera» conseguito nel 1983 presso la Scuola professionale «Ferdinand Von Steinbois» di Tuttlingen (Germania) della durata di tre anni con tirocinio, rilasciato dalla Camera Artigiani di Costanza - sezione di Tuttlingen (Germania), nonché del Diploma di specializzazione di «Maestra parrucchiera» rilasciato nel 1990 dalla Camera Artigiani di Friburgo (Germania), ai fini dell'esercizio dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 18 giugno 2009, che ha ritenuto i titoli dell'interessata idonei ed attinenti all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il conforme parere della Confartigianato;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla sig.ra Margherita Maria Nicolosi, cittadina italiana, nata a Tuttlingen (R.F.T.) il 28 maggio 1964, sono riconosciuti i titoli di studio di cui in premessa, quale titoli validi per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore», senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 23 luglio 2009

Il direttore generale: VECCHIO

09A09360

DECRETO 23 luglio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Stela Marola, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda della sig.ra Stela Marola, cittadina rumena, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento dell'Attestato di qualifica di «Parrucchiere/barbiere» per adulti del Ministero del lavoro, della solidarietà sociale e della famiglia, conseguito presso la «SC CCRP Social Trade S.r.l.» in Galati (Romania), soggetto iscritto al Registro nazionale dei fornitori di formazione professionale; inoltre attesta esperienza professionale attinente all'attività di acconciatore per la quale il riconoscimento è richiesto, maturata per sei anni presso una Società cooperativa e, dal 2003 come lavoratrice autonoma, in qualità di titolare di una società propria in Romania;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 18 giugno 2009, che ha ritenuto il titolo dell'interessata idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, unitamente all'esperienza professionale maturata, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il conforme parere della Confartigianato;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla sig.ra Stela Marola, cittadina rumena, nata a Galati (Romania) il 21 gennaio 1969, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, nonché l'esperienza professionale documentata, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore», senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 23 luglio 2009

Il direttore generale: VECCHIO

09A09361

DECRETO 23 luglio 2009.

Riconoscimento del Pa.L.Mer. Soc. a r.l. come organismo notificato ai sensi dell'articolo 9, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Vista la direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, recante «Attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 64 del 17 marzo 2007 - Supplemento ordinario n. 73/L -, di seguito indicato come decreto legislativo n. 22;

Vista la circolare ministeriale 22 ottobre 2007, n. 0032228 concernente «Istruzioni operative degli organismi notificati di cui all'art. 9 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22»;

Vista l'istanza del 15 aprile 2009, e successive integrazioni ai sensi della circolare ministeriale di cui al punto precedente, con la quale il Pa.L.Mer. Soc. Cons. a r.l. ha richiesto il riconoscimento come organismo notificato per espletare i compiti relativi ai moduli di valutazione della conformità di uno strumento di misura ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo n. 22;

Considerato che la documentazione allegata all'istanza di cui al punto precedente è rispondente alla circolare ministeriale n. 0032228 citata e conforme a tutti i criteri elencati all'art. 9 del decreto legislativo n. 22;

Preso atto della proposta favorevole del responsabile del procedimento circa il riconoscimento e designazione del Pa.L.Mer. Soc. Cons. a r.l. ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo n. 22;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Pa.L.Mer. Soc. Cons. a r.l. è riconosciuto, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, quale organismo notificato per espletare i compiti relativi ai moduli di valutazione della conformità sugli strumenti di misura di cui ai seguenti allegati specifici:

ALLEGATI SPECIFICI	MODULI DI VALUTAZIONE	ALLEGATO
ALLEGATO MI-002 **Contatori del gas e dispositivi di conversione del volume**		
	Esame del tipo	B
	Dichiarazione di conformità al tipo basata sulla garanzia di qualità del processo di produzione	D
	Dichiarazione di conformità al tipo basata sulla verifica del prodotto	F
ALLEGATO MI-004 **Contatori di calore**		
	Esame del tipo	B
	Dichiarazione di conformità al tipo basata sulla garanzia di qualità del processo di produzione	D
	Dichiarazione di conformità al tipo basata sulla verifica del prodotto	F
ALLEGATO MI-008 **Misure materializzate** Misure materializzate di lunghezza		
	Esame del tipo	B
	Dichiarazione di conformità al tipo basata sulla garanzia di qualità del processo di produzione	D
	Dichiarazione di conformità basata sulla verifica del prodotto	F1
	Dichiarazione di conformità basata sulla verifica di un unico prodotto	G

ALLEGATI SPECIFICI	MODULI DI VALUTAZIONE	ALLEGATO
ALLEGATO MI-009 **Strumenti di misura della dimensione** Strumenti di misura della lunghezza		
Strumenti meccanici o elettromeccanici	Esame del tipo	B
	Dichiarazione di conformità al tipo basata sulla garanzia di qualità del processo di produzione	D
	Dichiarazione di conformità al tipo basata sulla garanzia di qualità dell'ispezione e delle prove effettuate sul prodotto finale	E
	Dichiarazione di conformità al tipo basata sulla verifica del prodotto	F
	Dichiarazione di conformità basata sulla verifica del prodotto	F1
	Dichiarazione di conformità basata sulla verifica di un unico prodotto	G
Strumenti elettronici con e senza software	Esame del tipo	B
	Dichiarazione di conformità al tipo basata sulla garanzia di qualità del processo di produzione	D
	Dichiarazione di conformità al tipo basata sulla verifica del prodotto	F
	Dichiarazione di conformità basata sulla verifica di un unico prodotto	G

ALLEGATI SPECIFICI	MODULI DI VALUTAZIONE	ALLEGATO
ALLEGATO MI-009 **Strumenti di misura della dimensione** Strumenti di misura multidimensionale		
Strumenti meccanici o elettromeccanici	Esame del tipo	B
	Dichiarazione di conformità al tipo basata sulla garanzia di qualità del processo di produzione	D
	Dichiarazione di conformità al tipo basata sulla garanzia di qualità dell'ispezione e delle prove effettuate sul prodotto finale	E
	Dichiarazione di conformità basata sulla garanzia di qualità dell'ispezione e delle prove effettuate sul prodotto finale	E1
	Dichiarazione di conformità al tipo basata sulla verifica del prodotto	F
	Dichiarazione di conformità basata sulla verifica del prodotto	F1
Strumenti elettronici con e senza software	Esame del tipo	B
	Dichiarazione di conformità al tipo basata sulla garanzia di qualità del processo di produzione	D
	Dichiarazione di conformità al tipo basata sulla verifica del prodotto	F
	Dichiarazione di conformità basata sulla verifica di un unico prodotto	G

Art. 2.

1. Il Pa.L.Mer. Soc. Cons. a r.l. trasmette, ogni sei mesi, al Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Ufficio VIII Organismi notificati e sistemi di accreditamento ex DGVNT, su supporto informatico, con riferimento all'attività svolta, quanto previsto all'art. 18, comma 1, del decreto legislativo n. 22.

Art. 3.

1. La procedura di designazione del Pa.L.Mer. Soc. Cons. a r.l.. si completa con la notifica agli Stati membri ed alla commissione europea e la conseguente attribuzione del numero di identificazione da parte della commissione stessa.

Art. 4.

1. Il Ministero dello sviluppo economico si riserva la verifica della permanenza dei requisiti di cui al presente riconoscimento disponendo appositi controlli periodici per accertare che l'organismo continui a rispettare le condizioni alle quali è stato riconosciuto anche per mezzo di organismi pubblici specificatamente autorizzati.

2. Qualsiasi variazione nello stato di diritto e/o di fatto, rilevante ai fini del mantenimento dei requisiti di cui al comma precedente, deve essere tempestivamente comunicata al Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Ufficio VIII Organismi notificati e sistemi di accreditamento ex DGVNT.

3. Nel caso in cui, nel corso dell'attività anche a seguito dei previsti controlli, venga accertato il venir meno anche di uno solo dei requisiti prescritti dall'art. 9 del decreto legislativo precitato è disposta la revoca del presente riconoscimento con provvedimento motivato.

4. Gli strumenti di cui alle valutazioni della conformità del precedente art. 1 da parte del Pa.L.Mer. Soc. Cons. a r.l. non debbono essere oggetto di eventuale attività di progettazione, fabbricazione, fornitura, installazione da parte del Pa.L.Mer. stesso.

Art. 5.

1. Alle procedure relative all'attività di notifica degli organismi di cui all'art. 9 del decreto legislativo n. 22/2007 ed a quelle di vigilanza sugli organismi stessi, si applicano le disposizioni dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994.

Art. 6.

1. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione.

Roma, 23 luglio 2009

Il direttore generale: VECCHIO

09A09763

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 24 luglio 2009.

Aggiornamento dei codici di cui al decreto 28 dicembre 2006, relativi alle tipologie di vino della denominazione di origine controllata «Riesi».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto ministeriale 20 maggio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 136 del 15 giugno 2009 con il quale è stato modificato il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Riesi»;

Ritenuto di dover provvedere all'aggiornamento dei codici di cui all'allegato 4 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006;

Decreta:

Articolo unico

L'elenco dei codici di cui all'allegato 4 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006 è aggiornato con i codici relativi alle tipologie di vino della denominazione di origine controllata «Riesi» riportati nell'allegato *A*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 luglio 2009

Il capo Dipartimento: NEZZO

ALLEGATO *A*

Posizioni Codici	1 - 4	5	6 - 8	9	10	11	12	13	14
RIESI BIANCO	B339	X	888	1	X	X	A	0	X
RIESI BIANCO SPUMANTE	B339	X	888	1	X	X	B	0	X
RIESI BIANCO VENDEMMIA TARDIVA	B339	X	888	1	F	X	A	1	X
RIESI ROSATO	B339	X	999	3	X	X	A	0	X
RIESI ROSSO	B339	X	999	2	X	X	A	0	X
RIESI ROSSO NOVELLO	B339	X	999	2	C	X	A	0	X
RIESI SUPERIORE	B339	X	046	2	B	X	A	1	X
RIESI SUPERIORE RISERVA	B339	X	046	2	B	A	A	1	X

RIESI CABERNET SAUVIGNON	B339	X	043	2	X	X	A	0	X	*Nuovo*
RIESI CHARDONNAY	B339	X	298	1	X	X	A	0	X	*Nuovo*
RIESI INSOLIA	B339	X	013	1	X	X	A	0	X	*Nuovo*
RIESI MERLOT	B339	X	146	2	X	X	A	0	X	*Nuovo*
RIESI NERO D'AVOLA	B339	X	046	2	X	X	A	0	X	*Nuovo*
RIESI SYRAH	B339	X	231	2	X	X	A	0	X	*Nuovo*

09A09364

DECRETO 24 luglio 2009.

Modificazioni al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli di Rimini».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto 27 marzo 2001, n. 122 recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;

Visto il decreto ministeriale del 19 novembre 1996 e successive modificazioni, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Colli di Rimini» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata dal Consiglio Interprofessionale Vini doc Colli di Rimini intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli di Rimini»;

Visto il parer favorevole della Regione Emilia Romagna;

Visto il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di modifica, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 136 del 15 giugno 2009;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di modifica sopra citati;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli di Rimini» ed all'approvazione del relativo disciplinare di produzione in argomento, in conformità al parere espresso ed alla proposta formulata dal citato Comitato;

Decreta:

Art. 1.

1. Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli di Rimini», riconosciuto con decreto ministeriale 19 novembre 1996 e successive modificazioni, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a partire dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - della Repubblica italiana;

Art. 2.

1. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire già dalla vendemmia 2009, i vini a denominazione di origine controllata «Colli di Rimini», provenienti da vigneti non ancora iscritti, ma aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare ai competenti Organismi territoriali - ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, del decreto ministeriale 27 marzo 2001 e dell'accordo Stato Regioni e Provincie autonome del 25 luglio 2002, la denuncia dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito Albo.

Art. 3.

1. A titolo di aggiornamento dell'elenco dei codici di cui all'allegato 4 del decreto direttoriale 28 dicembre 2006, si riportano all'allegato «A» i codici di tutte le tipologie dei vini a denominazione di origine controllata «Colli di Rimini».

Art. 4.

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Colli di Rimini» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 luglio 2009

Il capo Dipartimento: NEZZO

ANNESSO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA “COLLI DI RIMINI”.

Articolo 1
Denominazione e vini

La denominazione di origine controllata "Colli di Rimini" è riservata ai vini bianchi e rossi che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Tali vini sono i seguenti:

"Colli di Rimini" rosso;

"Colli di Rimini" bianco;

"Colli di Rimini" Cabernet Sauvignon (anche nella tipologia riserva);

"Colli di Rimini" Biancame;

"Colli di Rimini" Rébola (anche nelle tipologie secco, amabile, dolce, passito);

Colli di Rimini” Sangiovese (anche nelle tipologie superiore e riserva);

Articolo 2
Base ampelografia

La denominazione di origine controllata "Colli di Rimini", accompagnata facoltativamente dal riferimento ai colori rosso e bianco, ed obbligatoriamente da una delle specificazioni di cui appresso, è riservata ai vini ottenuti da uve di vitigni, idonei alla coltivazione in regione Emilia Romagna, provenienti da vigneti, aventi nell'ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:

"Colli di Rimini" Rosso:
vitigno Sangiovese n.: dal 60% al 75%;
vitigno Cabernet Sauvignon n.: dal 15% al 25%.
Inoltre possono concorrere alla produzione di detto vino i seguenti vitigni, presenti in ambito aziendale, da soli o congiuntamente: Merlot n., Barbera n., Montepulciano n., Ciliegiolo n., Terrano n., Ancellotta n.,fino ad un massimo del 25%;

"Colli di Rimini" Bianco:
vitigno Trebbiano romagnolo b.: dal 50% al 70%;
vitigni Biancame b. e Mostosa b., da soli o congiuntamente: dal 30% al 50%.
Inoltre possono concorrere alla produzione di detto vino le uve dei vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione in regione Emilia Romagna, presenti nell’ambito aziendale, fino ad un massimo del 20%, di cui un massimo del 5% di vitigni a bacca bianca aromatici.

"Colli di Rimini" Cabernet Sauvignon (anche nella tipologia riserva):
vitigno Cabernet Sauvignon n.: minimo 85%.
Inoltre possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca di colore analogo, presenti in ambito aziendale e idonei alla coltivazione in regione Emilia Romagna, fino ad un massimo del 15%.

"Colli di Rimini" Biancame:
Biancame b.: minimo 85%.
Inoltre possono concorrere alla produzione di detto vino i seguenti vitigni,
presenti in ambito aziendale, da soli o congiuntamente: Pignoletto b., Chardonnay b., Riesling italico b., Sauvignon b., Pinot bianco b., Muller Thurgau b. fino ad un massimo del 15%.
"Colli di Rimini" Rébola (anche nelle tipologie secco, amabile, dolce, passito);
Pignoletto b.: minimo 85%.
Inoltre possono concorrere alla produzione di detto vino i seguenti vitigni,
presenti in ambito aziendale, da soli o congiuntamente: Biancame b., Mostosa b., Trebbiano romagnolo b.,fino ad un massimo del 15%.

“Colli di Rimini” Sangiovese (anche nelle tipologie superiore e riserva):
vitigno Sangiovese n.: minimo 85%.
Inoltre possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca di colore analogo, presenti in ambito aziendale e idonei alla coltivazione in regione Emilia Romagna, fino ad un massimo del 15%.

Articolo 3

Zona di produzione delle uve

La zona di produzione delle uve del vino a denominazione di origine controllata "Colli di Rimini", si colloca all’interno della provincia di Rimini e comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di Coriano, Gemmano, Mondaino, Monte Colombo, Montefiore Conca, Monte Gridolfo, Montescudo, Morciano di Romagna, Poggio Berni, Saludecio, San Clemente, Torriana e Verucchio. Comprende, inoltre, parte del territorio amministrativo dei comuni di Cattolica, Misano Adriatico, S. Giovanni in Marignano, Riccione, Rimini e Santarcangelo di Romagna, con limite a valle così definito:

comune di Cattolica: dalla strada statale n. 16 "Adriatica" (nel tratto urbano denominato anche via Garibaldi); comune di Misano Adriatico: dalla strada statale n. 16 "Adriatica"; comune di San Giovanni in Marignano: dalla strada statale n. 16 "Adriatica";comune di Riccione: dalla strada statale n. 16 "Adriatica" compreso il tratto di via Circonvallazione;comune di Rimini: dalla strada statale n. 16 "Adriatica" fino all'imbocco della Nuova Circonvallazione che segue fino all'incrocio con la strada statale n. 9 "Emilia"; quindi lungo questa in direzione Santarcangelo fino al cavalcavia dell'Autostrada A-14; segue poi il tracciato autostradale in direzione S. Giustina immettendosi poi in via Longiano, quindi in via Antica Emilia fino a riprendere in località S. Giustina la strada statale n. 9 "Emilia"; segue quindi questa fino al confine con il comune di Santarcangelo; comune di Santarcangelo di Romagna: dal confine con il comune di Rimini segue la strada statale n. 9 Emilia" fino all'abitato di Santarcangelo, quindi via Braschi (tratto urbano della via Emilia) poi ancora lungo la strada statale n. 9 fino al confine provinciale.

Articolo 4
Norme per la viticoltura

Il titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle uve alla vendemmia
deve essere il seguente:
Rosso 11,5%;
Bianco 11,0%;
Cabernet Sauvignon 11,5%
Biancame 10,5%
Rebola 11,5%;
Sangiovese 11,5 %
Sangiovese Superiore 12,5%
Sangiovese riserva 12,5%

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei
vini "Colli di Rimini" devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve, al mosto ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità. Sono pertanto da considerarsi idonei i terreni collinari, pedecollinari ed i terrazzi fluviali a tessitura limoso/argillosa su substrato ghiaioso o ricchi di scheletro.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura debbono essere atti a non modificare le caratteristiche delle uve, tenuto comunque conto dell'evoluzione tecnico-agronomica.
E' esclusa ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione di soccorso per non più di due interventi annui prima dell' invaiatura.
La resa massima di uva ad ettaro ammessa per la produzione dei vini "Colli di Rimini" non deve essere superiore ai limiti di seguito specificati:
Rosso t/ha 11,0
Bianco t/ha 12,0
Cabernet Sauvignon t/ha 11,0
Biancame t/ha 12,0
Rebola t/ha 11,0
Sangiovese t/ha 11,0

La tolleranza massima di detti limiti di resa è del 20%, oltre tale valore tutta la produzione decade della denominazione.
Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini devono essere riportati nei limiti di cui sopra, fermi restando i limiti di resa uva-vino per i quantitativi di cui trattasi, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi.
La regione Emilia-Romagna, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, può stabilire di anno in anno, prima della vendemmia, limiti di produzione di uva per ettaro inferiori a quelli fissati nel presente disciplinare di produzione, dandone immediata comunicazione al Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni d'origine dei vini.

Articolo 5

Norme per la vinificazione

Le operazioni di vinificazione, di affinamento e di invecchiamento, devono essere effettuate all'interno della provincia di Rimini. La vinificazione può essere effettuata singolarmente per uve provenienti dallo stesso vitigno.

Nel caso che le diverse uve della composizione ampelografica dei vigneti iscritti all'Albo siano vinificate separatamente, l'assemblaggio definitivo per l'ottenimento dei vini a denominazione di origine controllata "Colli di Rimini" deve avvenire prima della richiesta di campionatura per la certificazione analitica ed organolettica della relativa partita, e comunque prima della estrazione dalla cantina del produttore.

La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 70%.

Qualora superi questo limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla d.o.c. Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.
La resa massima dell'uva in vino finito per la tipologia Rébola passito non dovrà essere superiore al 50%.
. Il vino "Colli di Rimini" Rébola tipo Passito, dovrà essere ottenuto da appassimento delle uve che assicuri alle uve stesse un contenuto minimo di zuccheri riduttori di 280 grammi per litro. Detto appassimento può avvenire su graticci, in locali termo condizionati o con ventilazione forzata.

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

I vini "Colli di Rimini" all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

"Colli di Rimini" Rosso:
colore: rosso rubino intenso;
odore: ampio e caratteristico;
sapore: asciutto di corpo pieno, talvolta leggermente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol
acidità totale minima: 4,5 g/l;
Estratto non riduttore minimo 20,0 g\l.

"Colli di Rimini" Bianco:
colore: paglierino più o meno intenso;
odore: delicato, dal fruttato al floreale;
sapore: asciutto, sapido e armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo 11,0% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
Estratto non riduttore minimo: 15 g\l.
"Colli di Rimini" Cabernet Sauvignon:
colore: rosso rubino, talvolta carico;
odore: caratteristico, etereo, gradevolmente erbaceo;
sapore: asciutto, pieno, armonico, talvolta lievemente tannico;
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
Estratto non riduttore minimo: 20 g\l.

"Colli di Rimini" Biancame:
colore: paglierino scarico con riflessi verdognoli;
odore: caratteristico, talvolta con note floreali;
sapore asciutto, fresco, equilibrato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
Estratto non riduttore minimo: 15 g\l.

"Colli di Rimini" Rébola:
(tipo secco):
colore: dal paglierino chiaro al lievemente dorato;
odore: caratteristico, delicatamente fruttato;
sapore: asciutto, armonico, di caratteristica morbidezza;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
Estratto non riduttore minimo: 17 g\l.

"Colli di Rimini" Rébola amabile
colore: dal paglierino all'ambrato;
odore: caratteristico, delicatamente fruttato;
sapore: amabile, armonico, particolarmente morbido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.;
zuccheri riduttori: da 12 a 45 g/l;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
Estratto non riduttore minimo: 16 g\l.

"Colli di Rimini" Rébola dolce
colore: dal paglierino all'ambrato;
odore: caratteristico, delicatamente fruttato;
sapore: dolce, gradevole, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol;
zuccheri riduttori: da 50 ad 80 grammi per litro;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
Estratto non riduttore minimo: 16 g\l.

"Colli di Rimini" Rébola passito
colore: dal giallo dorato all'ambrato;
odore: caratteristico, intenso;
sapore: dolce e vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,0% Vol;
titolo alcolometrico volumico minimo svolto: 11,5% Vol;
zuccheri riduttori: minimo 50 g/l;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
Estratto non riduttore minimo: 19 g\l.
"Colli di Rimini" Sangiovese:
colore: rosso rubino, talvolta con riflessi violacei;
odore: vinoso con profumo delicato, talvolta floreale;
sapore: secco, armonico, talvolta anche un po' tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 % vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo 20 g/l.

"Colli di Rimini" Sangiovese Superiore
colore: rosso rubino, talvolta con riflessi violacei;
odore: vinoso con profumo delicato, intenso, talvolta floreale;
sapore: secco, armonico, talvolta anche un po' tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 24 g/l.

"Colli di Rimini" Sangiovese riserva:
colore: rosso rubino;
odore: vinoso con profumo delicato, intenso, talvolta floreale;
sapore: secco, armonico, talvolta anche un po' tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,0% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 26 g/l.

Per tutte le tipologie, in cui è stato effettuato l'affinamento in fusti di legno, può rilevarsi un sentore di legno.

Articolo 7

Etichettatura designazione e presentazione

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti vini a denominazione di origine controllata "Colli di Rimini", deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.
I vini "Colli di Rimini" Cabernet Sauvignon e Sangiovese possono fregiarsi della specificazione aggiuntiva "Riserva" se:

- ottenuti da uve con titolo alcolometrico volumico minimo naturale alla vendemmia non inferiore a 12,0%Vol. per la tipologia Cabernet Sauvignon e 12,5% Vol. per la tipologia Sangiovese,

- sottoposti ad un periodo di invecchiamento non inferiore a 24 mesi a decorrere dal 1° dicembre dell'anno di raccolta delle uve, di cui almeno 2 mesi in bottiglia;
la relativa idoneità chimico fisica ed organolettica non potrà essere valutata prima di 22 mesi di invecchiamento.

Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata "Colli di Rimini" è vietato l'uso di qualificazioni aggiuntive diverse da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi "superiore", "extra", "fine", "scelto", "selezionato" e similari tranne che l'aggettivo "superiore" per la tipologia Sangiovese come previsto dal presente disciplinare.
E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente.

Le bottiglie di capacità non superiore a 3 litri, contenenti vini "Colli di Rimini" di cui al presente disciplinare, devono essere, per quanto riguarda l'abbigliamento e la tipologia, confacenti ai tradizionali caratteri di un vino di pregio e devono essere chiuse in modo conforme alla normativa vigente.

ALLEGATO *A*

Posizioni Codici	1 - 4	5	6 - 8	9	10	11	12	13	14	
COLLI DI RIMINI BIANCAME	B311	X	025	1	X	X	A	0	X	
COLLI DI RIMINI BIANCO	B311	X	888	1	X	X	A	0	X	
COLLI DI RIMINI CABERNET SAUVIGNON	B311	X	043	2	X	X	A	0	X	
COLLI DI RIMINI CABERNET SAUVIGNON RISERVA	B311	X	043	2	A	X	A	1	X	
COLLI DI RIMINI REBOLA	B311	X	300	1	X	X	A	0	X	
COLLI DI RIMINI REBOLA AMABILE	B311	X	300	1	X	X	A	0	C	
COLLI DI RIMINI REBOLA DOLCE	B311	X	300	1	X	X	A	0	D	
COLLI DI RIMINI REBOLA PASSITO	B311	X	300	1	D	X	A	0	X	
COLLI DI RIMINI REBOLA SECCO	B311	X	300	1	X	X	A	0	A	
COLLI DI RIMINI ROSSO	B311	X	999	2	X	X	A	0	X	
COLLI DI RIMINI SANGIOVESE	B311	X	218	2	X	X	A	0	X	*Nuovo*
COLLI DI RIMINI SANGIOVESE RISERVA	B311	X	218	2	A	X	A	1	X	*Nuovo*
COLLI DI RIMINI SANGIOVESE SUPERIORE	B311	X	218	2	B	X	A	1	X	*Nuovo*

09A09365

DECRETO 27 luglio 2009.

Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Lambrusco di Sorbara».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione, finora emanati, dalla predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 1° maggio 1970, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Lambrusco di Sorbara» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione e successive modifiche;

Vista la domanda del Consorzio tutela del lambrusco di Modena, presentata in data 5 marzo 2009, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Lambrusco di Sorbara»;

Visto, sulla sopra citata domanda di modifica, il parere favorevole della regione Emilia Romagna;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta del relativo disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Lambrusco di Sorbara» espresso in data 7 maggio 2009 e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 136 del 15 giugno 2009 (Supplemento ordinario n. 91);

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o contro deduzioni da parte degli interessati in relazione al parere ed alla proposta di disciplinare sopra citati;

Ritenuta la necessità di dover procedere alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Lambrusco di Sorbara» in conformità al parere espresso dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Art. 1.

1. Il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Lambrusco di Sorbara», approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 1° maggio 1970 e successive modifiche, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla campagna vendemmiale 2009/2010.

Art. 2.

1. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire dalla campagna vendemmiale 2009/2010, i vini con la denominazione di origine controllata «Lambrusco di Sorbara», provenienti da vigneti non ancora iscritti al relativo albo dei vigneti, ma aventi base ampelografica conforme all'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare ai competenti organismi territoriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, del decreto ministeriale 27 marzo 2001 e dell'Accordo Stato Regioni e Provincie autonome 25 luglio 2002, la denuncia dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo.

Art. 3.

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini a denominazione di origine controllata.

Art. 4.

1. A titolo di aggiornamento dell'elenco dei codici previsto dall'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006, i codici di tutte le tipologie di vini a denominazione di origine controllata «Lambrusco di Sorbara» sono riportati nell'allegato A del presente decreto.

Art. 5.

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con denominazione di origine controllata «Lambrusco di Sorbara» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2009

Il capo Dipartimento: NEZZO

ANNESSO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA LAMBRUSCO DI SORBARA

Art. 1.

Denominazione e vini

La denominazione di origine controllata «Lambrusco di Sorbara» è riservata ai vini rossi e rosati che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

«Lambrusco di Sorbara» rosso spumante;

«Lambrusco di Sorbara» rosato spumante;

«Lambrusco di Sorbara» rosso frizzante;

«Lambrusco di Sorbara» rosato frizzante.

Art. 2.

Base ampelografica

La denominazione di origine controllata «Lambrusco di Sorbara» è riservata ai vini spumanti e ai vini frizzanti ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi, in ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

Lambrusco di Sorbara: minimo 60%, Lambrusco Salamino: massimo 40%; altri Lambruschi, da soli o congiuntamente fino a un massimo del 15%.

Art. 3.

Zona di produzione delle uve

La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini spumanti e dei vini frizzanti a denominazione di origine controllata «Lambrusco di Sorbara» comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di Bastiglia, Bomporto, Nonantola, Ravarino, San Prospero, tutti in provincia di Modena, e parte del territorio amministrativo dei comuni di Campogalliano, Camposanto, Carpi, Castelfranco Emilia, Modena, Soliera, San Cesario sul Panaro, tutti in provincia di Modena. Tale zona è così delimitata: da una linea che partendo da località C. del Galletto che si trova sul confine tra la provincia di Modena e di Bologna, in frazione Redù, segue il detto confine fino al paese di Camposanto imbocca la strada provinciale per Cavezzo e dopo aver toccato le località di Balboni, La Marchesa, Madonna del Bosco e seguito il confine tra i comuni di San Prospero e Medolla, toccando le località C. Tusini, C. Cantarelli - arriva in località «la Bassa» - estremo limite settentrionale del comune di San Prospero: qui la linea abbandona la strada provinciale e seguendo i confini fra i comuni di San Prospero e Cavezzo, raggiunge la località Villa di Motta, segue la riva sinistra dei fiume Secchia fino in località le Caselle, indi piega a sud lungo la via delle Caselle arriva fino a Palazzo delle Lame, piega poi a est seguendo la strada che da Palazzo delle Lame arriva a C. Serraglio, quindi ripiega verso sud seguendo la strada del Cavetto fino a Viazza e prosegue oltre fino a C. Martinelli, di qui ripiega ancora verso ovest, fino a C. della Volta per riprendere di nuovo in direzione sud passando per via Scuola fino a raggiungere la Statale Romana (Strada Nazionale per Carpi Nord), prende poi ripiegando a ovest la prima strada che con direzione sud conduce fino alla stazione di Soliera e indi a Ganaceto, da qui dopo aver toccato le località C. Federzoni, C. Bulgarelli, C. Marchi, segue il cavo Lama fino al confine provinciale che raggiunge in zona Fornace. Da qui la delimitazione coincide con il confine tra le province di Modena e Reggio Emilia, che costituisce il limite occidentale della zona tipica di produzione dei vini d.o.c. «Lambrusco di Sorbara» fino in località Marzaglia. Abbandonato il sopraddetto confine provinciale la linea di delimitazione segue prima la strada ferrata delle Ferrovie dello Stato e poi l'autostrada del Sole fino ad incrociare il torrente Cerca subito dopo aver superato la strada statale n. 12.

Da questo punto piega per breve tratto verso nord, seguendo il corso del torrente Cerca e successivamente verso est seguendo la strada comunale che porta a Vaciglio toccando C. Conigliani e C. Peschiera. Da Vaciglio segue la strada che passando per C. Righetti, C. Pini, C. Mariani, giunge al torrente Tiepido nei pressi di C. Nava. Discende detto torrente fino a S. Damaso e piegando verso est la linea di delimitazione segue la strada che passando per C. Mari e C. Vaccari raggiunge il fiume Panaro nei pressi di Colonia. Discende il corso del Panaro fino alla località Ponte di S. Ambrogio e da qui, partendo dalla via Emilia, segue il tragitto della via Mavora fino a raggiungere il confine comunale tra Nonantola e Castelfranco Emilia e, seguendo il confine medesimo, raggiunge la località C.del Galletto.

Art. 4.

Norme per la viticoltura

4.1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a d.o.c. «Lambrusco di Sorbara» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità. È ammessa l'irrigazione di soccorso.

4.2. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

4.3. La produzione massima di uva per ettaro e la gradazione minima naturale sono le seguenti:

Tipologia	Produzione massima uva tonn./ettaro	Titolo alcol. vol. naturale minimo
Spumante	18	9,50%
Frizzante	18	9,50%

Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva a ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata dalla vite.

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

Art. 5.

Norme per la vinificazione

5.1. Nella vinificazione ed elaborazione dei vini spumanti e dei vini frizzanti a d.o.c. «Lambrusco di Sorbara» sono ammesse le pratiche enologiche, leali e costanti, comprese quelle che riguardano la tradizio-

nale rifermentazione, indispensabili a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

5.2. Le operazioni di vinificazione e di preparazione dei vini spumante e frizzante, ossia le pratiche enologiche per la presa di spuma e per la stabilizzazione, la dolcificazione, nonché le operazioni di imbottigliamento e di confezionamento, devono essere effettuate nel territorio della provincia di Modena. Restano valide le autorizzazioni in deroga a vinificare e elaborare i vini frizzanti, nell'immediata vicinanza dell'area di produzione, fino ad oggi rilasciate dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

5.3. Nella elaborazione dei vini frizzanti di cui all'art. 1, la dolcificazione può essere effettuata con mosti d'uva, mosti d'uva concentrati, mosti d'uva parzialmente fermentati, vini dolci, tutti provenienti da uve di vigneti iscritti all'albo atte alla produzione dei vini a d.o.c. «Lambrusco di Sorbara» prodotti nella zona delimitata dal precedente art. 3, o con mosto concentrato rettificato. L'arricchimento, quando consentito, può essere effettuato con l'impiego di mosto concentrato rettificato o, in alternativa, con mosto di uve concentrato ottenuto dalle uve di vigneti delle varietà Lambrusco prodotte in provincia di Modena, iscritti all'albo o all'elenco delle vigne. Il mosto concentrato e/o il mosto concentrato rettificato proveniente da uve non destinate alla produzione dei vini a d.o.c. «Lambrusco di Sorbara» aggiunti nell'arricchimento e nella dolcificazione dovranno sostituire un'eguale quantità di vino a d.o.c. La presa di spuma, nell'arco dell'intera annata, deve effettuarsi con mosti di uve, mosti di uve concentrati, mosti di uve parzialmente fermentati, vini dolci, tutti provenienti da uve atte alla produzione dei vini d.o.c. «Lambrusco di Sorbara», anche su prodotti arricchiti; in alternativa, con mosto concentrato rettificato o mosto concentrato ottenuto da uve prodotte da vigneti ubicati in provincia di Modena purché tali quantitativi siano sostituiti da identiche quantità di vino d.o.c., anche su prodotti arricchiti. I vini a denominazione di origine controllata «Lambrusco di Sorbara», elaborati nella tipologia spumante e frizzante, devono essere ottenuti ricorrendo alla pratica della fermentazione/rifermentazione naturale in bottiglia («fermentazione in bottiglia secondo il metodo tradizionale» o «metodo tradizionale» o «metodo classico» o «metodo tradizionale classico») e della fermentazione/rifermentazione naturale in autoclave, secondo quanto previsto dalle norme comunitarie e nazionali.

5.4. Le operazioni di arricchimento, l'aggiunta dello sciroppo zuccherino, l'aggiunta dello sciroppo di dosaggio nella preparazione dei vini spumanti «Lambrusco di Sorbara» sono consentite nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla normativa comunitaria.

5.5. La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 70% per tutte le tipologie. Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non l'80%, anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine e può essere rivendicata con la menzione I.G.T. esistente sul territorio. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutta la partita.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

I vini a denominazione di origine controllata «Lambrusco di Sorbara» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Lambrusco di Sorbara» rosso spumante:

spuma: fine e persistente;

colore: rosso rubino o granato di varia intensità;

odore: gradevole, fine, gentile, floreale, ampio e composito;

sapore: secco o asciutto, abboccato o semisecco, amabile, dolce, di corpo fresco, sapido ed armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 6,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

«Lambrusco di Sorbara» rosato spumante:

spuma: fine e persistente;

colore: rosato più o meno intenso;

odore: gradevole, fine, gentile, floreale, ampio e composito;

sapore: secco o asciutto, abboccato o semisecco, amabile, dolce, fresco, sapido ed armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima; 6,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.

«Lambrusco di Sorbara» rosso frizzante:

spuma: vivace, evanescente;

colore: rosso rubino o granato di varia intensità;

odore: gradevole, profumo che ricorda quello della violetta;

sapore: secco o asciutto, abboccato o semisecco, amabile, dolce, di corpo fresco, sapido ed armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 6,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

«Lambrusco di Sorbara» rosato frizzante:

spuma: vivace, evanescente;

colore: rosato più o meno intenso;

odore: gradevole, fruttato, caratteristico;

sapore: secco o asciutto, abboccato o semisecco, amabile, dolce, fresco, sapido ed armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima; 6,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.

È in facoltà del ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore.

Art. 7.

Etichettatura, designazione e presentazione

7.1. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata «Lambrusco di Sorbara», è vietata qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quella prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «scelto», «selezionato», e similari.

7.2. Nella presentazione dei vini a denominazione di origine controllata «Lambrusco di Sorbara» frizzante è obbligatorio il riferimento al contenuto in zuccheri residui come da indicazioni di legge. Per i vini spumanti a denominazione di origine controllata «Lambrusco di Sorbara» è obbligatorio il riferimento al residuo zuccherino come stabilito dalla normativa comunitaria.

7.3. I vini «Lambrusco di Sorbara» rosati frizzanti e spumanti devono riportare in etichetta l'indicazione «rosato».

Per i vini spumanti a denominazione di origine controllata «Lambrusco di Sorbara» «rosato» è ammessa, in alternativa, l'indicazione «rosè».

Art. 8.

Confezionamento

8.1. I vini designati con la denominazione di origine controllata «Lambrusco di Sorbara» devono essere immessi al consumo in idonee bottiglie di vetro aventi la capacità non superiore a litri 0,750.

8.2. In considerazione della consolidata tradizione è consentita la commercializzazione di vino, avente un residuo zuccherino minimo di 5 grammi per litro, necessario alla successiva fermentazione naturale in bottiglia, con la d.o.c. «Lambrusco di Sorbara» purché detto prodotto sia confezionato in contenitori non a tenuta di pressione di capacità da 10 a 60 litri.

8.3. Per i vini frizzanti a denominazione di origine controllata «Lambrusco di Sorbara», Sono consentiti i tipi di chiusura ammessi per i vini frizzanti, compresa la chiusura con tappo a fungo ancorato, tradizionalmente usato nella zona, con eventuale capsula di altezza non superiore a 7 cm, escluso il tappo a corona. L'utilizzo del tappo a corona è ammesso solamente nel confezionamento di contenitori aventi la capacità di litri 0,200 e litri 0,375.

I vini spumanti a denominazione di origine controllata «Lambrusco di Sorbara», devono essere immessi al consumo esclusivamente con il tappo a fungo ancorato a gabbietta e capsula. Per bottiglie con contenuto nominale non superiore a cl 20 è ammesso altro dispositivo di chiusura adeguato.

ALLEGATO

Posizioni Codici	1 - 4	5	6 - 8	9	10	11	12	13	14		
LAMBRUSCO DI SORBARA ROSSO SPUMANTE	B072	X	LAM	2	X	X	B	0	X		
LAMBRUSCO DI SORBARA ROSSO SPUMANTE SECCO	B072	X	LAM	2	X	X	B	0	A		
LAMBRUSCO DI SORBARA ROSSO SPUMANTE SEMISECCO	B072	X	LAM	2	X	X	B	0	L		
LAMBRUSCO DI SORBARA ROSSO SPUMANTE AMABILE	B072	X	LAM	2	X	X	B	0	C	*Nuovo*	
LAMBRUSCO DI SORBARA ROSSO SPUMANTE DOLCE	B072	X	LAM	2	X	X	B	0	D	*Nuovo*	
										Nuovo	
LAMBRUSCO DI SORBARA ROSATO SPUMANTE	B072	X	LAM	3	X	X	B	0	X	*Nuovo*	
LAMBRUSCO DI SORBARA ROSATO SPUMANTE SECCO	B072	X	LAM	3	X	X	B	0	A	*Nuovo*	
LAMBRUSCO DI SORBARA ROSATO SPUMANTE SEMISECCO	B072	X	LAM	3	X	X	B	0	L		
LAMBRUSCO DI SORBARA ROSATO SPUMANTE AMABILE	B072	X	LAM	3	X	X	B	0	C	*Nuovo*	
LAMBRUSCO DI SORBARA ROSATO SPUMANTE DOLCE	B072	X	LAM	3	X	X	B	0	D	*Nuovo*	
										Nuovo	
LAMBRUSCO DI SORBARA ROSSO FRIZZANTE	B072	X	LAM	2	X	X	C	0	X	*Nuovo*	
LAMBRUSCO DI SORBARA ROSSO FRIZZANTE SECCO	B072	X	LAM	2	X	X	C	0	A	*Nuovo*	
LAMBRUSCO DI SORBARA ROSSO FRIZZANTE SEMISECCO	B072	X	LAM	2	X	X	C	0	L		
LAMBRUSCO DI SORBARA ROSSO FRIZZANTE AMABILE	B072	X	LAM	2	X	X	C	0	C	*Nuovo*	
LAMBRUSCO DI SORBARA ROSSO FRIZZANTE DOLCE	B072	X	LAM	2	X	X	C	0	D	*Nuovo*	
										Nuovo	
LAMBRUSCO DI SORBARA ROSATO FRIZZANTE	B072	X	LAM	3	X	X	C	0	X	*Nuovo*	
LAMBRUSCO DI SORBARA ROSATO FRIZZANTE SECCO	B072	X	LAM	3	X	X	C	0	A	*Nuovo*	
LAMBRUSCO DI SORBARA ROSATO FRIZZANTE SEMISECCO	B072	X	LAM	3	X	X	C	0	L		
LAMBRUSCO DI SORBARA ROSATO FRIZZANTE AMABILE	B072	X	LAM	3	X	X	C	0	C	*Nuovo*	
LAMBRUSCO DI SORBARA ROSATO FRIZZANTE DOLCE	B072	X	LAM	3	X	X	C	0	D	*Nuovo*	
										Nuovo	
LAMBRUSCO DI SORBARA	B072	X	LAM	2	X	X	A	0	X	*Nuovo*	
										Nuovo	
Codici obsoleti										*Nuovo*	vendite in damigiana
LAMBRUSCO DI SORBARA	B072	X	115	2	X	X	A	0	X		
LAMBRUSCO DI SORBARA SECCO	B072	X	115	2	X	X	A	0	A		
LAMBRUSCO DI SORBARA SEMISECCO	B072	X	115	2	X	X	A	0	L		
LAMBRUSCO DI SORBARA AMABILE	B072	X	115	2	X	X	A	0	C		
LAMBRUSCO DI SORBARA DOLCE	B072	X	115	2	X	X	A	0	D		
LAMBRUSCO DI SORBARA ROSATO	B072	X	115	3	X	X	A	0	X		

09A09362

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 24 luglio 2009.

Estensione dell'attività di certificazione della società C.S.I. S.p.a., in Bollate, per l'esecuzione delle procedure di valutazione della conformità dell'equipaggiamento marittimo alle direttive 96/98/CE e 98/85/CE e successivi emendamenti.

IL CAPO REPARTO
DEL COMANDO GENERALE DEL CORPO
DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto il decreto del Presidente detta Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407, Regolamento recante norme di attuazione delle direttive 96/98/CE e 98/85/CE relative all'equipaggiamento marittimo;

Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante norme sul riordino della legislazione in materia portuale, e successive modifiche ed integrazioni, che attribuisce la competenza in materia di sicurezza della navigazione al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;

Visto l'art. 7 del decreto del Presidente delta Repubblica in data 3 dicembre 2008, n. 211 «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;

Visto il decreto dirigenziale n. 506/2007, in data 4 giugno 2007, del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, con il quale la società C.S.I. S.p.a. con sede a Bollate (Milano) in via Lombardia, 20 è stata designata per l'esecuzione delle procedure di valutazione della conformità dell'equipaggiamento marittimo alle direttive 96/98/CE e 98/85/CE e successivi emendamenti;

Vista l'istanza in data 14 ottobre 2008 con la quale la società C.S.I. S.p.a. di Bollate (Milano) con sede in via Lombardia, 20, ha richiesto l'estensione dell'autorizzazione a certificare prodotti dell'allegato A.1, parte 3ª, in conformità al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407 e successive modificazioni;

Visto il decreto n. 136/2002 in data 8 marzo 2002, del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto con il quale viene costituito un gruppo ispettivo allo scopo di esperire le verifiche presso gli organismi richiedenti la designazione di cui al succitato decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407;

Visto l'esito delle verifiche eseguite presso la sede delta società C.S.I. nei giorni 2 e 3 aprile 2009 dai rappresentanti del Ministero dei trasporti - Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;

Vista la documentazione integrativa pervenuta dalla società C.S.I. con lettera prot. n. 0514/09/BL in data 21 aprile 2009;

Visto il parere favorevole espresso dal Ministero dell'interno - Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica - in data 10 luglio, allegato al foglio prot. n. 0008489 in data 23 luglio 2009;

Preso atto degli obblighi attuativi del citato decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407 che prevede la designazione e la verifica periodica biennale degli organismi che procedono alla valutazione della conformità dell'equipaggiamento marittimo elencato nell'allegato A.1 del precitato decreto, secondo quanto indicato per ciascun tipo di equipaggiamento;

Decreta:

Art. 1.

La società C.S.I. S.p.a. con sede a Bollate (Milano) via Lombardia, 20, è designata quale organismo di prova per i moduli B, D, E, F ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407 per l'esecuzione delle procedure di valutazione della conformità ai requisiti previsti dagli strumenti internazionali indicati nell'allegato A.1 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 407/1999, per i seguenti equipaggiamenti marittimi:

A. 1/3.29 - Manichette antincendio;

A. 1/3.52 - Estintori carrellati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 luglio 2009

Il capo reparto: CARPINTERI

09A09761

DECRETO 24 luglio 2009.

Designazione dell'Istituto di ricerche e collaudi M. Masini S.r.l., in Rho, per l'esecuzione delle procedure di valutazione della conformità dell'equipaggiamento marittimo alle direttive 96/88/CE e 98/85/CE e successivi emendamenti.

IL CAPO REPARTO
DEL COMANDO GENERALE DEL CORPO
DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407 Regolamento recante norme di attuazione delle direttive 96/98/CE e 98/85/CE relative all'equipaggiamento marittimo;

Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante norme sul riordino della legislazione in materia portuale, e successive modifiche ed integrazioni, che attribuisce la competenza in materia di sicurezza della navigazione al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;

Visto l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica in data 3 dicembre 2008, n. 211 «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;

Vista l'istanza in data 29 dicembre 2008 con la quale l'Istituto di ricerche e collaudi M. Masini S.r.l. con sede a Rho (Milano) in via Moscova, 11, ha richiesto l'autorizzazione a certificare prodotti dell'allegato A.1, parte 3ª, in conformità al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407 e successive modificazioni;

Visto il decreto n. 136/2002 in data 8 marzo 2002, del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto

con il quale viene costituito un gruppo ispettivo allo scopo di esperire le verifiche presso gli organismi richiedenti la designazione di cui al succitato decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407;

Visto l'esito delle verifiche eseguite presso la sede dell'Istituto Masini nei giorni 26 e 27 marzo 2009 dai rappresentanti del Ministero dei trasporti - Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;

Visto il parere favorevole espresso dal Ministero dell'interno - Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica - in data 10 luglio 2009, allegato al foglio prot. n. 0008491 del 23 luglio 2009;

Preso atto degli obblighi attuativi del citato decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407 che prevede la designazione e la verifica periodica biennale degli organismi che procedono alla valutazione della conformità dell'equipaggiamento marittimo elencato nell'allegato A.1 del precitato decreto, secondo quanto indicato per ciascun tipo di equipaggiamento;

Decreta:

Art. 1.

L'Istituto di ricerche e collaudi M. Masini S.r.l. con sede a Rho (Milano) in via Moscova, 11, è designato quale organismo di prova, per i moduli B, D, E, F ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407 per l'esecuzione delle procedure di valutazione della conformità ai requisiti, previsti dagli strumenti internazionali indicati nell'allegato A.1 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 407/1999, per i seguenti equipaggiamenti marittimi:

A.1/3.2 - Estintori portatili;

A.1/3.52 - Estintori carrellati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 luglio 2009

Il capo reparto: CARPINTERI

09A09762

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 22 luglio 2009.

Riconoscimento, al sig. Bouraoui Slatni, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91 ; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298 e successive modificazioni; il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e successive modificazioni; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; la circolare ministeriale 21 marzo 2005, n. 39; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; il decreto ministeriale 27 febbraio 2008; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 37, comma 2, della citata legge n. 286/1998 e dell'art. 49, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisite in paese non appartenente all'Unione europea dal prof. Bouraoui Slatni;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al sotto indicato titolo di formazione professionale algerino;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessato risulta aver conseguito — nella sessione di maggio 2009 — il certificato di conoscenza della lingua italiana, livello C2 CELI 5 doc rilasciato dal Centro per la valutazione e la certificazione linguistica dell'Università per stranieri di Perugia;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessato è qualificato nello Stato membro d'origine;

Rilevato altresì che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza, al possesso di un ciclo di studi post-secondarì della durata minima di quattro anni, nonché al completamento della formazione professionale richiesta in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta del 10 luglio 2009, indetta ai sensi degli articoli 49, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e 16, comma 3, del citato decreto legislativo n. 206/2007;

Accertato che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esperienza professionale posseduta dall'interessato ne integra e completa la formazione;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessato comprova, ai sensi dell'art. 49, comma 2, del gia più volte ci-

tato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale costituito da:

«Certificat de fin d'études des Instituts de Formation de professeurs d'enseignement moyen - Section Lettres anglais», conseguito il 30 giugno 1980 presso «Institut de Formation de professeurs d'enseignement moyen Freres Biskri de Costantine» (Algeria);

Licence d'enseignement en Langues etrangères - Langue Anglaise» conseguito il 30 giugno 1983 presso «Université Sidi Amar Annata» (Algeria),

posseduto dal prof. Bouraoui Slatni di cittadinanza italiana, nato a Tebessa (Algeria) il 4 aprile 1968, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria, nelle classi di concorso:

45/A - Lingua straniera (inglese);

46/A - Lingue e civiltà straniere (inglese).

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206/2007, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 luglio 2009

Il direttore generale: DUTTO

09A09368

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE 22 luglio 2009.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'area servizi catastali e di pubblicità immobiliare, sezione staccata di Chiavari.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA LIGURIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del Territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma l»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto la nota inviata dall'Ufficio provinciale di Genova in data 6 luglio 2009, prot. n. 9694, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di irregolare funzionamento della Sezione staccata di Chiavari;

Accertato che l'irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi a causa dello sciopero indetto dalla OO.SS Rdb, Cub, Cobas, Sdl nel giorno 3 luglio 2009 per le ultime 3 ore di ciascun turno di lavoro.

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Visto il parere favorevole dell'Ufficio del Garante del contribuente espresso con nota datata 20 luglio 2009, Prot. n. 7212 ;

Determina:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento dei servizi catatastali e di pubblicità immobiliare del sotto indicato ufficio come segue: nel giorno 3 luglio 2009.

Regione Liguria: Ufficio provinciale di Genova, Sezione staccata di Chiavari.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 22 luglio 2009

Il direttore regionale: GRIFFA

09A09771

CIRCOLARI

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

CIRCOLARE 29 luglio 2009, n. **0088475**.

Circolare esplicativa concernente le modalità e le condizioni per la concessione delle agevolazioni previste dal FIT tramite procedura negoziale ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 5 febbraio 2009.

Alle Imprese interessate
Alle Banche concessionarie
All'A.B.I.
Alla Cassa depositi e prestiti

La direttiva del Ministro dello sviluppo economico del 10 luglio 2008, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 212 del 10 settembre 2008 (nel seguito «Direttiva»), che disciplina la concessione e l'erogazione delle agevolazioni finanziarie a valere sul Fondo per l'innovazione tecnologica (FIT), di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 46, dispone che gli interventi di rilevante interesse per lo sviluppo tecnologico del Paese possano essere attuati anche con le modalità previste per la procedura negoziale dall'art. 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

Con decreto del 5 febbraio 2009 (nel seguito «Decreto») il Ministro dello sviluppo economico ha disciplinato le condizioni di accesso e le modalità di attuazione degli interventi mediante procedura negoziale.

Con la presente circolare si forniscono ulteriori chiarimenti e precisazioni in merito all'accesso alla procedura negoziale nonché gli schemi per la presentazione dell'istanza di accesso.

1. Soggetti beneficiari.

1.1. Ai sensi dell'art. 2, comma 2 del decreto, soggetto proponente di un progetto di innovazione tecnologica può essere esclusivamente uno dei soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* della direttiva. I consorzi, le società consortili e gli organismi di ricerca, di cui all'art. 3, commi 2 e 4 della direttiva, possono essere soggetti beneficiari ma non soggetti proponenti del progetto di innovazione tecnologica. Nell'ambito del progetto di innovazione tecnologica, ciascun programma di sviluppo sperimentale deve essere presentato da un solo soggetto. Pertanto, non è ammessa la presentazione di un programma di sviluppo in forma congiunta tra più soggetti.

2. Programmi ammissibili e costi agevolabili.

2.1. Fermo restando quanto indicato all'art. 2, comma 3, lettera *c)* del decreto, qualora il progetto di innovazione tecnologica preveda uno o più programmi di sviluppo sperimentale proposti da organismi di ricerca, il valore complessivo dei costi ammissibili di questi ultimi deve essere inferiore al 30 per cento dei costi complessivi ammissibili del progetto.

2.2. Il progetto di innovazione tecnologica deve essere avviato successivamente alla presentazione dell'istanza di accesso di cui all'art. 4, comma 1 del decreto e comunque non oltre 6 mesi dalla presentazione della proposta definitiva di cui all'art. 5, comma 1 del medesimo decreto. A tal fine per data di avvio del progetto di innovazione tecnologica si intende quella del primo titolo di spesa, se il progetto è avviato con attività svolte all'esterno, ovvero quella dichiarata dal soggetto proponente se il progetto è avviato con attività svolte direttamente dai soggetti beneficiari. Ai fini dell'ammissibilità, per quanto riguarda la durata del progetto si applica quanto previsto dall'art. 5 della direttiva, fatti salvi, per i programmi agevolati con le risorse a valere sul PON ricerca e competitività 2007-2013, eventuali termini di ultimazione più restrittivi imposti dall'utilizzo delle predette risorse.

2.3. Le agevolazioni sono concesse in relazione ai costi di cui all'art. 5, comma 4 della direttiva medesima, tenuto conto, qualora il progetto di innovazione tecnologica sia agevolato con le risorse a valere sul PON ricerca e competitività 2007-2013, di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 196 del 3 ottobre 2008 che definisce le norme sull'ammissibilità delle spese per programmi cofinanziati dai fondi strutturali per la fase di programmazione 2007-2013.

2.4. Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni a valere sulle risorse del PON ricerca e competitività 2007-2013, almeno il 75% dei costi agevolabili di ciascun programma di sviluppo sperimentale nell'ambito del progetto di innovazione tecnologica deve riferirsi a unità produttive ubicate nei territori dell'obiettivo Convergenza (Campania, Calabria, Puglia, Sicilia). I costi imputabili al programma sostenuti in unità produttive non ubicate nei territori delle regioni dell'obiettivo Convergenza non sono ritenuti agevolabili.

3. Modalità di presentazione dell'istanza di accesso e della proposta definitiva.

3.1. L'istanza di accesso alla procedura negoziale, di cui all'art. 4, comma 1 del decreto, deve essere presentata, utilizzando gli schemi di cui agli allegati 1 e 2, al Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, Direzione generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali, Divisione VIII, Via Giorgione 2/b - 00197 Roma. La predetta istanza di accesso deve essere corredata da una proposta di massima che descriva l'obiettivo previsto e le caratteristiche tecniche ed economiche del progetto di innovazione tecnologica e dei singoli programmi di sviluppo sperimentale che lo compongono. In particolare, deve essere chiaramente dimostrata la connessione e la funzionalità con l'obiettivo medesimo, la ricaduta degli effetti del progetto, anche in termini di impatto occupazionale, indicando, altresì, l'ubicazione delle sedi di svolgimento del progetto, i profili dei soggetti coinvolti nella realizzazione dei singoli programmi di sviluppo e l'ammontare dei costi previsti. Tale proposta deve essere elaborata utilizzando lo schema di cui all'allegato 3. L'istanza di accesso, in bollo, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente e degli eventuali altri soggetti richiedenti e deve essere presentata, unitamente alla proposta di massima, pena l'invalidità dell'istanza, a mezzo di raccomandata a/r. Quale data di presentazione dell'istanza si assume la data di spedizione. Le istanze presentate in modo difforme e/o con documentazione incompleta rispetto a quanto indicato, saranno considerate irricevibili. Ai fini dell'espletamento della fase di negoziazione di cui all'art. 4, comma 2 del decreto, il Ministero dello sviluppo economico potrà richiedere tutti i dati e le informazioni che saranno ritenuti necessari.

3.2. La proposta definitiva del progetto di innovazione tecnologica, di cui all'art. 5, comma 1 del decreto, deve essere compilata utilizzando esclusivamente, pena l'invalidità della proposta, lo specifico software predisposto dal Ministero dello sviluppo economico, che sarà reso disponibile all'indirizzo http ://www.innovazione.incentivialleimprese.it//Legge46, secondo le istruzioni ivi contenute.

Roma, 29 luglio 2009

Il direttore generale
per l'incentivazione
delle attività imprenditoriali
ESPOSITO

ALLEGATO *1*

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA
DIREZIONE GENERALE PER L'INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI

ISTANZA DI ACCESSO ALLE AGEVOLAZIONI FINANZIARIE A VALERE SUL FONDO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA (F.I.T. – Art. 14 Legge 46/82) SECONDO LA PROCEDURA NEGOZIALE PREVISTA DAL DECRETO DEL 5 FEBBRAIO 2009

IN CASO DI PROGETTO DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA PRESENTATO DAL SOLO SOGGETTO PROPONENTE

Spett.le Ministero dello Sviluppo Economico
Via…………………………………………………...
n……………………

Bollo
(€ 14,62)

Il/La sottoscritto/a: ....
nato/a a: .... il: ....
Codice Fiscale: .... residente a: ....
in qualità di[1]………………………… del/della[2]: ………………………forma giuridica:……………
denominazione: ....
con sede legale nel Comune di:... , prov.: ...., CAP: ....
via e n. civ.: ....
tel.: .... , fax: .... , e-mail: ....
CF………..…..........................P. I.V.A. ....

quale soggetto proponente, ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 5 febbraio 2009, del progetto di innovazione tecnologica oggetto della presente istanza, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

DICHIARA

[1] Titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in quest'ultima ipotesi allegare la procura notarile o copia autentica della stessa);
[2] Indicare Impresa, Centro di ricerca.

che il suddetto soggetto:

a) rientra tra i soggetti beneficiari di cui all'art. 3, lettere a), b), c) e d) della Direttiva MSE del 10 luglio 2008, pubblicata in G.U. n. 212 del 10 settembre 2008;
b) non è sottoposto/a a procedure di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, come modificato dal decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, né a quella di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;
c) non risulta moroso in relazione a precedenti operazioni a carico del Fondo di cui all'art. 14 della legge 46/1982;
d) non è qualificabile "impresa in difficoltà" così come definita negli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà;
e) non si trova nella condizione di aver ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
f) non è stato/a destinatario/a, nei sei anni precedenti la data di presentazione della domanda, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni, concesse dal Ministero dello sviluppo economico, ad eccezione di quelle derivanti da rinuncia da parte dell'impresa;
g) non si trova nella condizione di non aver restituito agevolazioni godute per le quali è stata disposta dal Ministero dello sviluppo economico la restituzione;
h) non ha richiesto e/o ottenuto, a fronte dei costi del presente progetto, altre agevolazioni di qualsiasi natura previste da norme statali, regionali, comunitarie o comunque concesse da istituzioni o enti pubblici;

CHIEDE

di accedere alla procedura negoziale di cui al Decreto del 5 febbraio 2009 per la concessione di agevolazioni del Fondo per l'innovazione tecnologica per la realizzazione di un Progetto di innovazione tecnologica così come dettagliato nella Proposta di massima allegata alla presente istanza, di cui costituisce parte integrante, dell'importo complessivo previsto pari a Euro migliaia ……………………………………….che si articola in n. …… programmi di ricerca industriale e sviluppo sperimentale da realizzarsi nelle seguenti sedi:

………………..……………….
………………..……………….

ALLEGA

☐ Proposta di massima del Progetto di innovazione tecnologica;

Data ………………………………………

Soggetto Proponente

Timbro e firma[3]

……………………………………

[3] Firma resa autentica allegando copia di documento di identità ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.

ALLEGATO *2*

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA
DIREZIONE GENERALE PER L'INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI

ISTANZA DI ACCESSO ALLE AGEVOLAZIONI FINANZIARIE A VALERE SUL FONDO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA (F.I.T. – Art. 14 Legge 46/82) SECONDO LA PROCEDURA NEGOZIALE PREVISTA DAL DECRETO DEL 5 FEBBRAIO 2009

IN CASO DI PROGETTO DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA PRESENTATO DA PIU' SOGGETTI

Spett.le Ministero dello Sviluppo Economico
Via……………………………………………………...
n……………………

Bollo
(€ 14,62)

Il/La sottoscritto/a: ....
nato/a a: .... il: ....
Codice Fiscale: .... residente a: ....
in qualità di[1]………………………… del/della[2]: ………………………forma giuridica:……………
denominazione: ....
con sede legale nel Comune di:.. , prov.: ...., CAP: ....
via e n. civ.: ....
tel.: .... , fax: .... , e-mail: ....
CF………...…..........................P. I.V.A. ....…..

individuato/a, ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 5 febbraio 2009, quale soggetto proponente del progetto di innovazione tecnologica oggetto della presente istanza,

E

[1] Titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in quest'ultima ipotesi allegare la procura notarile o copia autentica della stessa);
[2] Indicare Impresa, Centro di ricerca.

Il/La sottoscritto/a: ....
nato/a a: .... il: ....
Codice Fiscale: .... residente a: ....
in qualità di[3]………………………… del/della[4]: ………………………forma giuridica:……………
denominazione: ....
con sede legale nel Comune di:... , prov.: ...., CAP: ....
via e n. civ.: ....
tel.: .... , fax: .... , e-mail: ....
CF………...…..........................P. I.V.A. ....…..

(da replicare per ciascun soggetto partecipante diverso dal soggetto proponente)

Tutti insieme, consapevoli delle responsabilità penali cui possono andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445

DICHIARANO

ciascuno per quanto di competenza nelle loro rispettive qualità di legali rappresentanti o procuratori delegati che i soggetti predetti:

a) rientrano tra i soggetti beneficiari di cui all'art. 3 della Direttiva MSE del 10 luglio 2008, pubblicata in G.U. n. 212 del 10 settembre 2008;
b) non sono sottoposti a procedure di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, come modificato dal decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, né a quella di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;
c) non risultano morosi in relazione a precedenti operazioni a carico del Fondo di cui all'art. 14 della legge 46/1982;
d) non sono qualificabili come "impresa in difficoltà" così come definita negli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà;
e) non si trovano nella condizione di aver ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
f) non sono stati destinatari, nei sei anni precedenti la data di presentazione della domanda, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni, concesse dal Ministero dello sviluppo economico, ad eccezione di quelle derivanti da rinuncia da parte dell'impresa;
g) non si trovano nella condizione di non aver restituito agevolazioni godute per le quali è stata disposta dal Ministero dello sviluppo economico la restituzione;
h) non hanno richiesto e/o ottenuto, a fronte dei costi del presente progetto, altre agevolazioni di qualsiasi natura previste da norme statali, regionali, comunitarie o comunque concesse da istituzioni o enti pubblici;

CHIEDONO

di accedere alla procedura negoziale di cui al Decreto del 5 febbraio 2009 per la concessione di agevolazioni del Fondo per l'innovazione tecnologica, per la realizzazione di un Progetto di innovazione tecnologica così come dettagliato nella Proposta di massima allegata alla presente

[3] Titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in quest'ultima ipotesi allegare la procura notarile o copia autentica della stessa);
[4] Indicare Impresa, Centro di ricerca.

istanza, di cui costituisce parte integrante, dell'importo complessivo previsto pari a Euro migliaia ……………………….………………….. che si articola in n. …… programmi di sviluppo sperimentale da realizzarsi nelle seguenti sedi:

……………….……………….

……………….……………….

……………….……………….

Il cui costo è così ripartito tra i soggetti partecipanti:

1.: soggetto proponente:.. costo complessivo di € ....

2.: .... costo complessivo di € ....

3.: .... costo complessivo di € ....

ALLEGANO

☐ Proposta di massima del Progetto di innovazione tecnologica;

Data ………………………………………

Soggetto Proponente

Timbro e firma[5]

……………………………………

Soggetto Partecipante 1

Timbro e firma[5]

……………………………………

Soggetto Partecipante 2

Timbro e firma[5]

…………………………………

[5] Firma resa autentica allegando copia di documento di identità ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.

ALLEGATO 3

PROPOSTA DI MASSIMA DEL PROGETTO DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA

1. SOGGETTO PROPONENTE

1.1. Dati anagrafici

1.1.1. Denominazione e forma giuridica: ………………………. ………………………………….
1.1.2. Partita IVA: ……………………………………………………………………………...
1.1.3. Sede legale:………………………………………………………………………………
1.1.4. Settore di attività e codice classificazione ISTAT 2007:……………………………………..
1.1.5. Dimensione[1]: Piccola □ Media □ Grande □
1.1.6. Numero di dipendenti (ULA):…………..

1.2. Presentazione del soggetto proponente
(Forma e composizione societaria, oggetto sociale,sedi operative, responsabili della gestione con rispettive funzioni e responsabilità, breve storia, campo di attività, andamento economico, finanziario e patrimoniale)

1.3. Descrizione della struttura organizzativa e produttiva
(Indicare il tipo di struttura organizzativa e produttiva di cui dispone il soggetto proponente e di eventuali specifiche strutture preposte alle attività di ricerca e sviluppo; composizione, quantitativa e qualitativa dell'intero organico aziendale)

1.4. Settore di attività e caratteristiche del mercato
(Descrivere il settore di attività nel quale opera il soggetto proponente le sue caratteristiche principali sotto il profilo tecnologico e produttivo; indicare i principali accordi tecnici e/o commerciali, le licenze e i brevetti detenuti; descrivere le dimensioni e l'andamento del mercato sia nazionale che estero, la posizione del soggetto proponente e le previsioni per il successivo triennio con indicazione della clientela attuale e potenziale; descrivere il sistema competitivo con indicazione dei principali concorrenti, sia nazionali che esteri, e le relative quote di mercato detenute)

2. ALTRI SOGGETTI PARTECIPANTI

(Da ripetere per ogni soggetto partecipante)

2.1. Dati anagrafici

2.1.1. Denominazione e forma giuridica: ………………………. ………………………………….
2.1.2. Partita IVA: ……………………………………………………………………………...
2.1.3. Sede legale:………………………………………………………………………………
2.1.4. Settore di attività e codice classificazione ISTAT 2007:……………………………………..
2.1.5. Dimensione[1]: Piccola □ Media □ Grande □
2.1.6. Numero di dipendenti (ULA):…………..

2.2. Presentazione del soggetto partecipante
(Forma e composizione societaria, oggetto sociale, sedi operative, responsabili della gestione con rispettive funzioni e responsabilità, breve storia, campo di attività, andamento economico, finanziario e patrimoniale)

2.3. Descrizione della struttura organizzativa e produttiva
(Indicare il tipo di struttura organizzativa e produttiva di cui dispone il soggetto partecipante e di eventuali specifiche strutture preposte alle attività di ricerca e sviluppo; composizione, quantitativa e qualitativa dell'intero organico aziendale)

2.4. Settore di attività e caratteristiche del mercato
(Descrivere il settore di attività nel quale opera il soggetto partecipante le sue caratteristiche principali sotto il profilo tecnologico e produttivo; indicare i principali accordi tecnici e/o commerciali, le licenze e i brevetti detenuti; descrivere le dimensioni e l'andamento del mercato sia nazionale che estero, la posizione del soggetto partecipante e le previsioni per il successivo triennio con indicazione della clientela attuale e potenziale; descrivere il sistema competitivo con indicazione dei principali concorrenti, sia nazionali che esteri, e le relative quote di mercato detenute)

[1] *La dichiarazione deve essere rilasciata sulla base delle indicazioni contenute nella Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003*

3. PROGETTO DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA

3.1. Sintesi del progetto di innovazione tecnologica

3.1.1. Titolo:…………………………………………………………………………………………….

3.1.2. Tema e obiettivo finale del progetto
(Descrivere l'attuale tecnologia prima dell'introduzione della innovazione oggetto del progetto di innovazione tecnologica, con particolare riferimento ai problemi esistenti e a quelli che possono essere risolti con l'introduzione dell'innovazione – evidenziare in una tabella comparativa gli aspetti innovativi rispetto alla tecnologia esistente. Descrivere le ragioni produttive, commerciali ed economiche che motivano il progetto e l'interesse comune dei soggetti proponenti alla sua realizzazione)

3.1.3. Tempi e luoghi di realizzazione del progetto
(Indicare: durata in mesi del progetto; data di inizio; data di ultimazione; ubicazione degli stabilimenti presso i quali il progetto di innovazione tecnologica sarà svolto nonché le Regioni interessate dal progetto)

3.1.4. Attività previste e articolazione del progetto di innovazione tecnologica nei singoli programmi di sviluppo
(Descrivere le attività per ciascuna fase di sviluppo e di ricerca, se prevista, del progetto di innovazione tecnologica, articolate in sperimentazione, sviluppo e preindustrializzazione, attraverso le quali si prevede di raggiungere l'obiettivo finale del progetto, evidenziando i problemi progettuali da affrontare e le soluzioni tecnologiche proposte. Descrivere, inoltre, come le varie attività del progetto di innovazione tecnologica sono suddivise tra i singoli programmi di sviluppo sperimentale in cui è articolato il progetto di innovazione tecnologica e come tali programmi siano connessi e funzionali tra di loro in relazione all'obiettivo finale del progetto)

3.1.5. Caratteristiche tecniche ed economiche del progetto
(Descrivere gli aspetti tecnologici ed economici più significativi del progetto nonché la capacità del progetto di accrescere lo sviluppo tecnologico del Paese)

3.1.6. Ricadute industriali e occupazionali
(Descrivere i vantaggi ottenibili dall'industrializzazione dei risultati del progetto di innovazione tecnologica in termini tecnici, economici e commerciali; descrivere gli effetti del progetto in termini di quota di mercato, di maggiori vendite e/o di minori costi; Descrivere il previsto impiego di personale interno per ciascuno dei programmi di sviluppo sperimentale che compongono il progetto, suddividendolo per categoria – dirigenti, impiegati, operai e categorie speciali – ed indicando per ciascuna di esse il numero di unità ed il numero di ore previste; descrivere anche gli effetti indiretti sull'occupazione derivanti dalla realizzazione del progetto di innovazione tecnologica)

3.1.7. Effetti di miglioramento ambientale
(Descrivere gli eventuali miglioramenti ambientali, ivi compresi l'ambiente e le condizioni di lavoro, nonché i risparmi energetici indotti dal progetto di innovazione tecnologica)

3.2. Spese, costi e fonti finanziarie per la realizzazione del progetto
(Riassumete nelle tabelle seguenti le spese, i costi e le fonti finanziarie per la realizzazione del progetto di innovazione tecnologica proposto; gli importi devono essere indicati in € al netto dell'IVA)

3.2.1. Spese e costi previsti per la realizzazione del progetto suddivise per attività e per soggetto:

PIANO DELLE SPESE DEL PROGETTO DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA SUDDIVISE PER ATTIVITA' E PER SOGGETTO				
Attività di Sviluppo	Spesa prevista[2]	Costo agevolabile[3]	In Aree obiettivo Convergenza[4]	In Altre Aree[5]
Programma del Soggetto proponente ……………………......				
Programma del Soggetto Partecipante 1 ………………………..				
Programma del Soggetto Partecipante 2 ………………………..				
………………………..				
Totale				
Attività di Ricerca	Spesa prevista	Costo agevolabile	In Aree obiettivo Convergenza	In Altre Aree

[2] *Indicare la spesa complessiva prevista da ciascun soggetto per la realizzazione del singolo programma di sviluppo sperimentale*
[3] *Indicare il costo complessivo agevolabile per ciascun soggetto per la realizzazione del singolo programma di sviluppo sperimentale*
[4] *Inserire la parte di costo agevolabile da sostenere nell'ambito di unità produttive ubicate nei territori obiettivo Convergenza (Campania, Calabria, Puglia, Sicilia)*
[5] *Inserire la parte di costo agevolabile da sostenere nell'ambito di unità produttive non ubicate nei territori obiettivo Convergenza*

Programma del Soggetto proponente ……………………......				
Programma del Soggetto Partecipante 1 ………………………..				
Programma del Soggetto Partecipante 2 ………………………..				
………………………..				
Totale				
Totale generale				

3.2.2. Costi previsti per la realizzazione del progetto suddivise per attività, per soggetto e per anno solare:

RIPARTIZIONE TEMPORALE, PER ATTIVITA' E PER SOGGETTO, DEI COSTI DEL PROGETTO						
Attività di sviluppo	Costo agevolabile	Anno (…….)	Anno (…….)	Anno (…….)	Anno (…….)	Anno (…….)
Programma del Soggetto proponente ……………………......						
Programma del Soggetto Partecipante 1 ………………………..						
Programma del Soggetto Partecipante 2 ………………………..						
………………………..						
Totale						
Attività di ricerca	Costo agevolabile	Anno (…….)	Anno (…….)	Anno (…….)	Anno (…….)	Anno (…….)
Programma del Soggetto proponente ……………………......						
Programma del Soggetto Partecipante 1 ………………………..						
Programma del Soggetto Partecipante 2 ………………………..						
………………………..						
Totale						
Totale Generale						

3.2.3. Piano finanziario per la copertura dei fabbisogni derivanti dalla realizzazione del progetto proposto:

PIANO FINANZIARIO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA					
	Spesa prevista	Anno (…….)	Anno (…….)	Anno (…….)	Anno (…….)
FABBISOGNI					
Spesa prevista					
IVA					
Totale					
FONTI DI COPERTURA					
Apporto mezzi propri					
Erogazioni finanziamenti					

Erogazioni contributo alla spesa					
Debiti verso fornitori					
Cash-flow					
Altro……..					
Totale					

4. PROGRAMMA DI SVILUPPO SPERIMENTALE

(Da ripetere per ogni programma di sviluppo sperimentale che compongono il progetto di innovazione tecnologica)

4.1. Sintesi del programma

4.1.1. Titolo:………………………………………………………………………………………….

4.1.2. Soggetto:……………………………………………………………………………………….
(Indicare il soggetto proponente del programma)

4.1.3. Tema e obiettivo finale del programma
(Descrivere l'attuale tecnologia prima dell'introduzione della innovazione oggetto del programma, con particolare riferimento ai problemi esistenti e a quelli che possono essere risolti con l'introduzione dell'innovazione – evidenziare in una tabella comparativa gli aspetti innovativi rispetto alla tecnologia esistente. Descrivere, evidenziandone le caratteristiche e le prestazioni, il prodotto, il processo o il servizio da sviluppare, le principali problematiche tecnico-scientifiche e tecnologiche da risolvere per conseguire l'obiettivo e le soluzioni previste)

4.1.4. Tempi e luoghi di realizzazione del programma
(Indicare: durata in mesi del progetto; data di inizio; data di ultimazione; ubicazione degli stabilimenti presso i quali il programma di sviluppo sperimentale sarà svolto nonché le Regioni interessate dal programma)

4.1.5. Attività previste
(Descrivere le attività per ciascuna fase di sviluppo e di ricerca, se prevista, del programma, articolate in sperimentazione, sviluppo e preindustrializzazione, attraverso le quali si prevede di raggiungere l'obiettivo finale del programma, evidenziando i problemi progettuali da affrontare e le soluzioni tecnologiche)

4.1.6. Caratteristiche tecniche ed economiche del programma
(Descrivere gli aspetti tecnologici ed economici più significativi del programma, anche con riferimento allo sviluppo del settore in cui opera il soggetto, che caratterizzano la validità del programma)

4.1.7. Ricadute industriali e occupazionali
(Descrivere i vantaggi ottenibili dall'industrializzazione dei risultati del programma in termini tecnici, economici e commerciali, indicando, per questi ultimi, gli aspetti quantitativi e qualitativi e le loro ricadute sul conto economico del soggetto proponente; descrivere gli effetti del programma in termini di quota di mercato, di maggiori vendite e/o di minori costi;Descrivere il previsto impiego di personale interno per ciascuna delle fasi di attività previste, suddividendolo per categoria – dirigenti, impiegati, operai e categorie speciali – ed indicando per ciascuna di esse il numero di unità ed il numero di ore previste; descrivere anche gli effetti indiretti sull'occupazione derivanti dalla realizzazione del programma)

4.1.8. Effetti di miglioramento ambientale
(Descrivere gli eventuali miglioramenti ambientali, ivi compresi l'ambiente e le condizioni di lavoro, nonché i risparmi energetici indotti dal programma)

4.1.9. Connessione e funzionalità del programma con l'obiettivo finale del progetto di innovazione tecnologica
(Descrivere la connessione e la funzionalità del programma di sviluppo sperimentale con gli altri programmi previsti dal progetto di innovazione tecnologica, evidenziando il contributo del programma al raggiungimento dell'obiettivo finale del progetto)

4.2. Spese, costi e fonti finanziarie per la realizzazione del programma:

(Riassumete nelle tabelle seguenti le spese, i costi e le fonti finanziarie per la realizzazione del programma proposto; gli importi devono essere indicati in € al netto dell'IVA)

4.2.1. Ripartizione temporale e per aree delle spese/costi del programma:

PIANO DELLE SPESE SUDDIVISE TRA LE ATTIVITA' IN CUI SI ARTICOLA IL PROGRAMMA					
Attività di Sviluppo	Spesa prevista	% imputabile al programma[6]	Costo agevolabile[7]	In Aree obiettivo Convergenza[8]	In Altre Aree[9]
Personale					
Strumenti e attrezzature					

[6] *Indicare la percentuale della spesa prevista da imputare al programma secondo quanto previsto dalla Direttiva;*

[7] *Il dato deve essere ottenuto come prodotto fra la spesa prevista e la percentuale imputabile al programma*

[8] *Inserire la parte di costo agevolabile da sostenere nell'ambito di unità produttive ubicate nei territori obiettivo Convergenza (Campania, Calabria, Puglia, Sicilia)*

[9] *Inserire la parte di costo agevolabile da sostenere nell'ambito di unità produttive non ubicate nei territori obiettivo Convergenza*

Servizi di consulenza					
Spese generali					
Materiali e forniture					
Totale					
Attività di Ricerca	Spesa prevista	% imputabile al programma	Costo agevolabile	In Aree obiettivo Convergenza	In Altre Aree
Personale					
Strumenti e attrezzature					
Servizi di consulenza					
Spese generali					
Materiali e forniture					
Totale					
Totale generale					

4.2.2. Ripartizione temporale e per aree delle spese/costi del programma:

RIPARTIZIONE TEMPORALE E PER AREE DELLE SPESE/COSTI DEL PROGRAMMA						
	Costo agevolabile	Anno (…….)	Anno (…….)	Anno (…….)	Anno (…….)	Anno (…….)
Costi relativi ad aree obiettivo convergenza						
Attività di sviluppo						
Attività di ricerca						
Totale						
Costi relativi ad altre aree						
Attività di sviluppo						
Attività di ricerca						
Totale						
TOTALE COSTI SUDDIVISI PER ANNO						
Attività di sviluppo						
Attività di ricerca						
Totale Generale						
% annua						
% progressiva						

4.2.3. Piano finanziario per la copertura dei fabbisogni derivanti dalla realizzazione del programma proposto:

PIANO FINANZIARIO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA					
	Spesa prevista	Anno (…….)	Anno (…….)	Anno (…….)	Anno (…….)
FABBISOGNI					
Spesa prevista					
IVA					
Totale					
FONTI DI COPERTURA					
Apporto mezzi propri					
Erogazioni finanziamento ordinario					
Erogazioni contributo alla spesa					
Debiti verso fornitori					
Cash-flow					
Altro……..					
Totale					

09A09856

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

CIRCOLARE 5 agosto 2009.

Nuove norme tecniche per le costruzioni approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 - Cessazione del regime transitorio di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Il 30 giugno 2009, in virtù della disposizione recata dall'art. 1-*bis* del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, è terminato il regime transitorio stabilito dall'art. 20 (Regime transitorio per l'operatività della revisione delle norme tecniche per le costruzioni) del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria» (convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 28 febbraio 2008, n. 31). Pertanto, dal 1° luglio 2009 è obbligatoria l'applicazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (pubblicato nel Supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 4 febbraio 2008).

Al riguardo, pervengono a questo Ministero richieste di chiarimenti in ordine al regime intertemporale degli interventi per i quali, avuto riguardo al livello di definizione progettuale e/o allo stadio procedimentale raggiunto, anche dopo il termine del 30 giugno 2009, è consentita l'applicazione della normativa tecnica precedentemente in vigore al citato decreto ministeriale 14 gennaio 2008, nonché chiarimenti circa l'utilizzabilità dei materiali e degli elementi per uso strutturale prodotti prima del termine del 30 giugno 2009.

Poiché è necessario orientare in maniera univoca gli operatori del settore, si ritiene opportuno emanare la seguente circolare.

Preliminarmente, si fa rilevare che i termini di applicazione della previgente normativa tecnica (decreti ministeriali del 1996; decreto ministeriale 14 settembre 2005) o della nuova disciplina (decreto ministeriale 14 gennaio 2008), in relazione all'ambito oggettivo, sono stati chiaramente indicati dal legislatore laddove al comma 3 dell'art. 20 del citato decreto-legge n. 248/2007 è statuito che: «Per le costruzioni e le opere infrastrutturali iniziate, nonché per quelle per le quali le amministrazioni aggiudicatrici abbiano affidato lavori o avviato progetti definitivi o esecutivi prima dell'entrata in vigore della revisione generale delle norme tecniche per le costruzioni approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 settembre 2005, continua ad applicarsi la normativa tecnica utilizzata per la redazione dei progetti, fino all'ultimazione dei lavori e all'eventuale collaudo.».

Tale disposizione comprende e differenzia sia i lavori pubblici sia quelli di natura privatistica, e costituisce il criterio oggettivo che il legislatore ha ritenuto di adottare per stabilire in quali casi, dopo il termine del 30 giugno 2009, possano ancora trovare applicazione le norme tecniche previgenti al decreto ministeriale 14 gennaio 2008.

Per i lavori pubblici, fermo restando quanto disposto dal comma 4 dell'art. 20 del citato decreto-legge n. 248/2007, il richiamato comma 3 del medesimo art. 20 esplicita chiaramente la volontà del legislatore di consentire l'applicazione della normativa tecnica utilizzata per la redazione dei progetti (e fino all'ultimazione dei lavori e all'eventuale collaudo), e quindi anche quella previgente al decreto ministeriale 14 gennaio 2008, sia alle opere già affidate o iniziate alla data del 30 giugno 2009 sia a quelle per le quali siano stati avviati, prima di tale data, i progetti definitivi o esecutivi; tale ultima circostanza non può che essere accertata e dichiarata, nell'ambito dei propri compiti, dal responsabile del procedimento, di cui alle disposizioni dell'art.10 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, forniture, servizi in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE».

Per quanto riguarda le costruzioni di natura privatistica, è esplicita la volontà del legislatore di prevedere l'applicazione obbligatoria della nuova normativa tecnica per le costruzioni, di cui al citato decreto ministeriale 14 gennaio 2008, alle costruzioni iniziate dopo il 30 giugno 2009. Ciò evidentemente sulla base di una riconosciuta esigenza di rendere immediatamente operative le nuove norme, più penetranti rispetto alla sicurezza strutturale, in un ambito, quale quello del comparto costruttivo privatistico, che ha evidenziato maggiori criticità riguardo a controlli e verifiche sia sulla progettazione che in corso di esecuzione. È da ritenere, peraltro, anche alla luce di consolidato indirizzo interpretativo del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che, anche per i lavori iniziati prima di tale data, ove in corso d'opera il privato avesse la necessità di presentare una variante, dovranno essere integralmente applicate le predette nuove norme tecniche (decreto ministeriale 14 gennaio 2008), allorquando la variante stessa modifichi in maniera sostanziale l'organismo architettonico ovvero il comportamento statico globale della costruzione, conseguentemente configurandosi una nuova e diversa progettazione strutturale rispetto a quella originaria. Restano ovviamente salve le disposizioni di cui all'art. 30 (Costruzioni in corso in zone sismiche di nuova classificazione) della legge 2 febbraio 1974, n. 64, recante «Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche», trasfuso nell'art. 104 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, concernente «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia».

Per quanto riguarda poi la qualificazione dei materiali e dei prodotti da costruzione, va evidenziato che la materia è soggetta ad un proprio autonomo regime giuridico-normativo, che trova la sua cornice, in primis, nei principi comunitari dettati dalla direttiva 89/106/CEE recante «Direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1988 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernente i prodotti da costruzione», recepita in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, «Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativo ai prodotti da costruzione». Al riguardo, si os-

serva che la stessa disposizione di legge (comma 2-*bis* dell'art. 5 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, «Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione», convertito, con modificazioni, con legge 17 luglio 2004, n. 186), che ha disciplinato l'avvio della fase sperimentale di applicazione delle norme tecniche per le costruzioni, consentendo la possibilità di utilizzare, in alternativa, la precedente normativa tecnica, ha, necessariamente, «fatto salvo, comunque, quanto previsto dall'applicazione del regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246».

Pertanto, ai fini dell'impiego di elementi per uso strutturale, prodotti anche prima del termine del 30 giugno 2009, occorre riferirsi a tali disposizioni regolamentari. In merito, va evidenziato che le disposizioni del capitolo 11 (Materiali e prodotti per uso strutturale) del decreto ministeriale 14 gennaio 2008, che peraltro sostanzialmente riproducono quelle del corrispondente capitolo 11 (Materiali e prodotti per uso strutturale) della normativa tecnica approvata con decreto ministeriale 14 settembre 2005 (sostituita da quella approvata con decreto ministeriale 14 gennaio 2008), costituiscono il necessario riferimento circa le modalità di identificazione, qualificazione ed accettazione dei materiali e dei prodotti da costruzione per uso strutturale.

La presente circolare è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito Internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: http://www.mit.gov.it

Roma, 5 agosto 2009

Il Ministro: MATTEOLI

09A09857

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Immissione sul mercato della bevanda analcolica denominata «è1é»

Per l'opportuna divulgazione, si comunica che la Ditta Fava bibite S.a.s. di Fava Giovanni & C. sita in via per Noverate, 111 - 22066 Mariano Comense (Como) immetterà sul mercato la bevanda analcolica denominata «è1é» contenente un nuovo ingrediente denominato alga lamath (Aphanizomenon flos aquae (L.) Ralfs pianta intera) sotto forma di estratto acquoso concentrato, nella percentuale indicativa di 0,02%, idoneo alla alimentazione umana, che ha superato favorevolmente l'*iter* valutativo.

09A09770

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Rinnovo dell'abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti elettrici, all'organismo S.C.E.C. e.S. Srl, in Roma.

Con decreto del direttore generale per la vigilanza e la normativa tecnica, emanati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462, è rinnovata per ulteriori cinque anni l'abilitazione, al sottonotato organismo:

S.C.E.C. e.S. Srl, piazza Ugo Da Como - 10 - sc. O - int. 1 - Roma.

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data del 21 giugno 2009.

09A09769

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Emanazione del decreto attuativo relativo al «Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura» - anno 2008.

È stato emanato, in data 30 giugno 2009, prot. 15141, il decreto attuativo che dispone l'utilizzo di parte delle risorse finanziarie 2008 del «Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura» istituito dall'art. 1, comma 1068 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007).

Il decreto reca «Istituzione di un premio da assegnare alle dieci migliori esperienze imprenditoriali giovanili in agricoltura».

Il testo integrale del decreto è consultabile sul sito Internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali all'indirizzo: www.politicheagricole.gov.it/SviluppoRurale/GiovaniAgricoltura/default.htm

09A09772

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Individuazione dell'associazione di protezione ambientale denominata «Guardie ambientali d'Italia (G.A.D.I.T.)»

Con decreto ministeriale 24 luglio 2009 l'associazione denominata «Guardie ambientali d'Italia (G.A.D.I.T.)», con sede in Montopoli di Sabina (Rieti), via Colonnetta n. 66, è individuata tra le associazioni di protezione ambientale.

09A09759

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Sanità, relativo al biennio economico 2008-2009.

In data 31 luglio 2009, alle ore 11,30, ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.Ra.N.) e le seguenti organizzazioni e confederazioni sindacali rappresentative del comparto Sanità:

L'A.Ra.N. nella persona del presidente avv. Massimo Ducci Teri (firmato) e le seguenti:

organizzazioni sindacali:

CGIL FP *(firmato)*

CISL FPS *(firmato)*

UIL FPL *(firmato)*

FIALS *(firmato)*

FSI *(firmato)*

confederazioni sindacali:

CGIL *(firmato)*

CISL *(firmato)*

UIL *(firmato)*

CONFSAL *(firmato)*

USAE *(firmato)*

Al termine della riunione le parti sopraindicate sottoscrivono il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto sanità relativo al biennio economico 2008-2009, nel testo che segue:

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Campo di applicazione, durata e decorrenza del contratto

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato dipendente da tutte le amministrazioni del comparto indicate all'art. 10 del CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva dell'11 giugno 2007.

2. Il presente contratto si riferisce al periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2009 e concerne gli istituti giuridici e del trattamento economico di cui ai successivi articoli.

3. Per quanto non previsto dal presente contratto restano in vigore le norme dei precedenti CCNL.

PARTE I

Art. 2.

Coordinamento regionale

1. L'art. 7 del CCNL 19 aprile 2004 è integrato nel seguente modo:

al comma 1, primo capoverso, dopo le parole «le regioni» sono aggiunte le seguenti parole «entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente contratto, previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie dello stesso». Le parole: «previa informazione preventiva alle organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto» sono abrogate;

al comma 1, dopo la lettera *d)*, è aggiunta la seguente lettera:

e) linee di indirizzo in materia di prestazioni aggiuntive del personale infermieristico e tecnico di radiologia;

dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti commi 3-*bis* e 3-*ter*:

«3-*bis*. Ferma rimanendo l'autonomia aziendale il sistema delle relazioni sindacali regionali, secondo i protocolli definiti in ciascuna regione con le organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL, prevederà gli argomenti e le modalità di confronto con le medesime su materie non contrattuali aventi riflessi sul rapporto di lavoro. In tale ambito le regioni svolgono opportuni confronti e verifiche con le organizzazioni sindacali al fine di valutare, sotto il profilo delle diverse implicazioni normativo-contrattuali, le problematiche connesse al lavoro precario e ai processi di stabilizzazione, tenuto conto della garanzia di continuità nell'erogazione dei LEA, anche in relazione alla scadenza dei contratti a termine.».

«3-*ter*. Ove le regioni esplicitamente dichiarino, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del CCNL, di non avvalersi, della facoltà di emanare linee di indirizzo sulle materie di cui al comma 1, le stesse costituiscono oggetto delle relazioni sindacali aziendali nell'ambito dei livelli per ciascuna di esse previsti dal presente contratto anche prima della scada dei 90 giorni indicati dal comma 1 medesimo.».

Art. 3.

Mobilità interna

1. L'art. 18, comma 2, del CCNL integrativo del 20 settembre 2001, è così sostituito:

«2. L'Azienda, nell'esercizio del proprio potere organizzatorio, per comprovate ragioni tecniche o organizzative, nel rispetto dell'art. 2103 del codice civile, dispone l'impiego del personale nell'ambito delle strutture situate nel raggio di venticinque chilometri dalla località di assegnazione, previa informazione ai soggetti di cui all'art. 9, comma 2 del CCNL 7 aprile 1999. Non si configura in ogni caso quale mobilità, disciplinata dal presente articolo, lo spostamento del dipendente all'interno della struttura di appartenenza, anche se in ufficio, unità operativa o servizio diverso da quello di assegnazione, in quanto rientrante nell'ordinaria gestione del personale affidata al dirigente responsabile.

2. All'art. 18 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001, dopo il comma 2, è inserito il seguente comma 2-*bis*:

«2-*bis*. Deroghe in misura inferiore all'ambito territoriale di cui al comma 2 possono essere previste in sede di confronto regionale, ai sensi dell'art. 7 del CCNL 19 aprile 2004 tenuto conto, in particolare, delle problematiche legate alle dimensioni territoriali delle aziende, alla conformazione fisica del territorio e alle condizioni di viabilità e delle reti di trasporto pubblico ed altre situazioni valutabili in tale sede.».

3. All'art. 18 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001, dopo il comma 4, è inserito il seguente comma 4-*bis*:

«4-*bis*. In caso di ristrutturazione su dimensione regionale o sovra aziendale degli enti del SSN che comportino l'accorpamento, anche parziale, di strutture appartenenti a separati enti, i criteri circa la mobilità del personale interessato, nel rispetto della categoria, profilo professionale, disciplina ove prevista nonché posizione economica di appartenenza del dipendente, possono essere affrontati in sede di confronto regionale ai sensi dell'art. 7 del CCNL 19 aprile 2004».

Art. 4.

Mensa

1. L'art. 29, comma 1 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001, è così modificato:

«l. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. In ogni caso l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi, rientrano nell'autonomia gestionale delle aziende, mentre resta ferma la competenza del CCNL nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori.

L'art. 29, comma 4 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001, è così modificato:

«4. Le regioni, sulla base di rilevazioni relative al costo della vita nei diversi ambiti regionali e al contesto socio-sanitario di riferimento, possono fornire alle aziende indicazioni in merito alla valorizzazione, nel quadro delle risorse disponibili, dei servizi di mensa nel rispetto della partecipazione economica, del dipendente finora prevista. Nel caso di erogazione dell'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive, queste ultime non possono comunque avere un valore economico inferiore a quello in atto ed il dipendente è tenuto a contribuire nella misura di un quinto del costo unitario del pasto. Il pasto non è monetizzabile.».

Art. 5.

Principi in materia di compensi per la produttività

1. Le parti confermano la disciplina della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi, dettata dall'art. 47 del CCNL 1° settembre 1995, ribadendo gli ordinari principi in materia di premialità, con particolare riferimento alla natura e ai contenuti dei sistemi incentivanti la produttività e alla conseguente necessità di valutare l'effettivo apporto partecipativo dei lavoratori coinvolti negli stessi. In caso di assenza, l'apporto individuale del dipendente è valutato in relazione all'attività di servizio svolta ed ai risultati conseguiti e verificati, nonché sulla base della qualità e quantità della sua partecipazione ai progetti e programmi di produttività.

PARTE II

TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. 6.

Stipendio tabellare, fasce e trattamento economico iniziale

1. Il trattamento economico tabellare delle posizioni iniziali e di sviluppo delle diverse categorie, come definiti dall'art. 7 del CCNL del 10 aprile 2008, è incrementato degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nella tabella A, allegata al presente CCNL ed alle scadenze ivi previste.

2. Gli importi annui degli stipendi tabellari risultanti dall'applicazione del comma 1 sono rideterminati nelle misure e alle scadenze stabilite dalla allegata tabella B, ove è anche indicato l'importo del trattamento economico iniziale delle categorie.

3. Gli importi delle fasce retributive sono rideterminati nei valori indicati nelle tabelle C e D alle scadenze ivi previste e calcolati sul valore del trattamento economico iniziale di cui al comma 2.

4. Gli incrementi di cui al comma 1 comprendono ed assorbono l'indennità di vacanza contrattuale per il biennio 2008-2009, qualora corrisposta ai sensi dell'art. 2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.

Art. 7.

Fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno

1. Il fondo per il finanziamento dei compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno, di cui all'art. 8 del CCNL 10 aprile 2008, è confermato a decorrere dal 1° gennaio 2008. Il suo ammontare a tale data è quello consolidato al 31 dicembre 2007. Sono altresì confermate tutte le modalità di utilizzo previste dal citato art. 8.

Art. 8.

Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali

1. Il fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali, di cui all'art. 9 del CCNL 10 aprile 2008 è confermato a decorrere dal 1° gennaio 2008. Il suo ammontare a tale data è quello consolidato al 31 dicembre 2007, con le precisazioni contenute nel comma 2 dell'art. 30 del CCNL 19 aprile 2004.

2. Dal 1° gennaio 2008 il fondo stesso continua ad essere alimentato dalle medesime voci indicate nelle lettere *a)*, per la parte riferita alla legge n. 449/1997, *b)*, *c)* e *d)* del comma 2 dell'art. 9 de CCNL 10 aprile 2008.

3. Dal 1° gennaio 2008 il fondo continua ad essere altresì alimentato dalla voce indicata nella lettera *a)*, per la parte riferita alla legge n. 662/1996 e s.m.i., del comma 2 dell'art. 9 del CCNL 10 aprile 2008 fino alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 112/2008 convertito con legge n. 133/2008.

4. È altresì confermato il comma 3 dell'art. 9 del CCNL 10 aprile 2008.

Art. 9.

Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica

1. Il fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica, di cui all'art.10 del CCNL 10 aprile 2008, è confermato a decorrere dal 1° gennaio 2008 per le modalità di utilizzo nonché di incremento previste al comma 1 del medesimo articolo. Il suo ammontare a tale data è quello consolidato al 31 dicembre 2007.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2008 e dal 1° gennaio 2009 il fondo deve essere rivalutato automaticamente in rapporto al nuovo valore delle fasce attribuite ai dipendenti che gravano sul fondo stesso, incrementate e finanziate dal presente contratto nelle misure indicate nella tabella A.

Art. 10.

Progetti e programmi per il miglioramento dei servizi all'utenza

1. Al fine di dare maggiore impulso ai processi di innovazione, le aziende promuovono specifici progetti, programmi o piani di lavoro per il miglioramento dei servizi rivolti all'utenza, con particolare riferimento alla piena adeguatezza dei sistemi organizzativi, nonché al conseguimento di una maggiore corrispondenza tra le prestazioni rese e le esigenze del cittadino.

2. I progetti e programmi di cui al comma 1, devono corrispondere ad esigenze effettive dell'azienda ed apportare un concreto e misurabile contributo aggiuntivo alla attività fissata nei livelli essenziali di assistenza soprattutto per quanto riguarda gli obiettivi di riduzione delle liste di attesa e la piena e qualificata erogazione dei servizi, ivi compreso l'ampliamento degli orari delle strutture.

3. Nell'ambito dei vincoli di finanza pubblica fissati per i rispettivi sistemi sanitari regionali e fatto salvo comunque il rispetto dei Patti per la salute e dei relativi obiettivi e vincoli economici e finanziari, le regioni, in presenza di ulteriori economie effettuate nell'ambito di processi strutturali di razionalizzazione e riorganizzazione del settore sanitario che consentano complessivi risparmi di spesa, ivi compresi quelli riferiti ai costi per il personale, individuano con specifica direttiva, a valere dall'anno 2009, ulteriori risorse nel limite massimo dello 0,8%, calcolate sul monte salari 2007, per il finanziamento dei progetti innovativi di cui ai commi precedenti. Dette risorse non sono oggetto di consolidamento in alcuno dei fondi previsti dal presente CCNL e non possono finanziare voci del trattamento fondamentale della retribuzione.

4. Le suddette risorse sono erogate a consuntivo, previa verifica dell'effettivo raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi precedenti, da attuarsi mediante appositi indicatori e parametri previsti nell'ambito della direttiva regionale di cui al comma 3, sulla base dei criteri individuati nell'allegato 1 al presente CCNL. Tale risorse vengono destinate ai dipendenti direttamente coinvolti nell'ambito di tali progetti, secondo appositi meccanismi premiali correlati ai risultati conseguiti.

PARTE III

NORME GENERALI E FINALI

Art. 11.

Effetti dei nuovi stipendi

1. Gli incrementi del trattamento economico previsti dal presente contratto alle scadenze e negli importi previsti dalle tabelle di cui all'art. 6 hanno effetto integralmente sulla tredicesima mensilità, sul compenso per lavoro straordinario, sul trattamento di quiescenza, ordinario e privilegiato, diretto e indiretto sull'indennità premio di servizio, sul TFR, sull'indennità di cui all'art. 15, comma 7 del CCNL del 19 aprile 2004, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto. Agli effetti dell'indennità premio di servizio, dell'indennità sostitutiva di preavviso nonché quella prevista dall'art. 2122 c.c., si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

2. I benefici economici risultanti dalla applicazione dell'art. 6 sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del biennio economico 2008-2009.

3. Resta confermato quanto previsto dall'art. 12, comma 3 del CCNL del 10 aprile 2008.

Art. 12.

Norme finali

1. Le parti si danno atto che è necessario procedere alla correzione del seguente errore materiale rinvenuto nell'art. 12 del CCNL 10 aprile 2008: art. 12, comma 1, primo periodo: le parole «di cui all'art. 8» sono sostituite dalle seguenti «di cui all'art. 7».

2. In materia di prestazioni aggiuntive, si rinvia a quanto stabilito nell'art. 1 del decreto-legge n. 402/2001, convertito in legge n. 1/2002 e s.m.i. con le precisazioni contenute nell'art. 4, commi 1 e 2 della legge n. 20/2007.

3. In considerazione della rilevanza e della complessità della materia degli incarichi di coordinamento e specialistici, di cui alla legge n. 43/2006, nonché di posizione organizzativa, le parti affronteranno in maniera organica e completa la tematica del sistema di valorizzazione della responsabilità e dell'autonomia professionale nella prossima tornata contrattuale.

Tabella A

Incrementi mensili della retribuzione tabellare

Valori in Euro da corrispondere per 13 mensilità

Posizione economica	Dal 1.1.2008	Rideterminato dal 1.1.2009 [1]
DS6	11,55	92,45
DS5	11,09	88,79
DS4	10,76	86,12
DS3	10,44	83,56
DS2	10,05	80,47
DS1	9,68	77,46
DS	9,31	74,54
D6	10,48	83,84
D5	10,11	80,92
D4	9,81	78,56
D3	9,53	76,25
D2	9,24	73,96
D1	8,95	71,65
D	8,63	69,12
C5	9,64	77,18
C4	9,20	73,63
C3	8,77	70,23
C2	8,49	67,92
C1	8,20	65,63
C	7,95	63,66
BS5	8,31	66,55
BS4	8,05	64,41
BS3	7,79	62,35
BS2	7,63	61,10
BS1	7,41	59,34
BS	7,19	57,54
B5	7,79	62,36
B4	7,63	61,09
B3	7,48	59,85
B2	7,34	58,80
B1	7,14	57,13
B	6,94	55,54
A5	7,11	56,94
A4	6,99	55,98
A3	6,87	55,03
A2	6,77	54,21
A1	6,60	52,82
A	6,42	51,39

[1] **Il valore a decorrere dal 1.1.2009 comprende ed assorbe l'incremento corrisposto dal 1.1.2008.**

Tabella B

Nuova retribuzione tabellare

Valori annui in Euro per 12 mensilità cui si aggiunge la tredicesima mensilità

Posizione economica	Dal 1.1.2008	Dal 1.1.2009
DS6	28.579,38	29.550,18
DS5	27.447,82	28.380,22
DS4	26.622,93	27.527,25
DS3	25.830,94	26.708,38
DS2	24.876,11	25.721,15
DS1	23.947,88	24.761,24
DS	23.043,90	23.826,66
D6	25.919,98	26.800,30
D5	25.014,71	25.864,43
D4	24.285,72	25.110,72
D3	23.572,15	24.372,79
D2	22.864,12	23.640,76
D1	22.150,67	22.903,07
D	21.368,00	22.093,88
C5	23.861,14	24.671,62
C4	22.761,09	23.534,25
C3	21.711,80	22.449,32
C2	20.998,35	21.711,51
C1	20.290,32	20.979,48
C	19.679,66	20.348,18
BS5	20.574,04	21.272,92
BS4	19.913,37	20.589,69
BS3	19.274,06	19.928,78
BS2	18.887,66	19.529,30
BS1	18.345,42	18.968,58
BS	17.789,64	18.393,84
B5	19.279,03	19.933,87
B4	18.885,91	19.527,43
B3	18.500,91	19.129,35
B2	18.176,96	18.794,48
B1	17.662,98	18.262,86
B	17.168,99	17.752,19
A5	17.602,40	18.200,36
A4	17.305,41	17.893,29
A3	17.013,38	17.591,30
A2	16.757,79	17.327,07
A1	16.328,63	16.883,27
A	15.888,13	16.427,77

Tabella C

Categorie e posizioni economiche di sviluppo al 1 gennaio 2008

Valori in Euro per 12 mensilità cui si aggiunge la tredicesima mensilità

Ds	Ds1	Ds2	Ds3	Ds4	Ds5	Ds6
23.043,90	23.947,88	24.876,11	25.830,94	26.622,93	27.447,82	28.579,38
D	**D1**	**D2**	**D3**	**D4**	**D5**	**D6**
21.368,00	22.150,67	22.864,12	23.572,15	24.285,72	25.014,71	25.919,98
C	**C1**	**C2**	**C3**	**C4**	**C5**	
19.679,66	20.290,32	20.998,35	21.711,80	22.761,09	23.861,14	
Bs	**Bs1**	**Bs2**	**Bs3**	**Bs4**	**Bs5**	
17.789,64	18.345,42	18.887,66	19.274,06	19.913,37	20.574,04	
B	**B1**	**B2**	**B3**	**B4**	**B5**	
17.168,99	17.662,98	18.176,96	18.500,91	18.885,91	19.279,03	
A	**A1**	**A2**	**A3**	**A4**	**A5**	
15.888,13	16.328,63	16.757,79	17.013,38	17.305,41	17.602,40	

Differenza annua tra le fasce dal 1 gennaio 2008

Valori in Euro per 12 mensilità cui si aggiunge la tredicesima mensilità

Ds	Ds1	Ds2	Ds3	Ds4	Ds5	Ds6
—	903,98	928,23	954,83	791,99	824,89	1.131,56
D	**D1**	**D2**	**D3**	**D4**	**D5**	**D6**
—	782,67	713,45	708,03	713,57	728,99	905,27
C	**C1**	**C2**	**C3**	**C4**	**C5**	
—	610,66	708,03	713,45	1.049,29	1.100,05	
Bs	**Bs1**	**Bs2**	**Bs3**	**Bs4**	**Bs5**	
—	555,78	542,24	386,40	639,31	660,67	
B	**B1**	**B2**	**B3**	**B4**	**B5**	
—	493,99	513,98	323,95	385,00	393,12	
A	**A1**	**A2**	**A3**	**A4**	**A5**	
—	440,50	429,16	255,59	292,03	296,99	

Tabella D

Categorie e posizioni economiche di sviluppo al 1 gennaio 2009

Valori in Euro per 12 mensilità cui si aggiunge la tredicesima mensilità

Ds	Ds1	Ds2	Ds3	Ds4	Ds5	Ds6
23.826,66	24.761,24	25.721,15	26.708,38	27.527,25	28.380,22	29.550,18
D	**D1**	**D2**	**D3**	**D4**	**D5**	**D6**
22.093,88	22.903,07	23.640,76	24.372,79	25.110,72	25.864,43	26.800,30
C	**C1**	**C2**	**C3**	**C4**	**C5**	
20.348,18	20.979,48	21.711,51	22.449,32	23.534,25	24.671,62	
Bs	**Bs1**	**Bs2**	**Bs3**	**Bs4**	**Bs5**	
18.393,84	18.968,58	19.529,30	19.928,78	20.589,69	21.272,92	
B	**B1**	**B2**	**B3**	**B4**	**B5**	
17.752,19	18.262,86	18.794,48	19.129,35	19.527,43	19.933,87	
A	**A1**	**A2**	**A3**	**A4**	**A5**	
16.427,77	16.883,27	17.327,07	17.591,30	17.893,29	18.200,36	

Differenza annua tra le fasce dal 1 gennaio 2009

Valori in Euro per 12 mensilità cui si aggiunge la tredicesima mensilità

Ds	Ds1	Ds2	Ds3	Ds4	Ds5	Ds6
—	934,58	959,91	987,23	818,87	852,97	1.169,96
D	**D1**	**D2**	**D3**	**D4**	**D5**	**D6**
—	809,19	737,69	732,03	737,93	753,71	935,87
C	**C1**	**C2**	**C3**	**C4**	**C5**	
—	631,30	732,03	737,81	1.084,93	1.137,37	
Bs	**Bs1**	**Bs2**	**Bs3**	**Bs4**	**Bs5**	
—	574,74	560,72	399,48	660,91	683,23	
B	**B1**	**B2**	**B3**	**B4**	**B5**	
—	510,67	531,62	334,87	398,08	406,44	
A	**A1**	**A2**	**A3**	**A4**	**A5**	
—	455,50	443,80	264,23	301,99	307,07	

ALLEGATO N. 1

Criteri generali per la definizione di sistemi di verifica del raggiungimento degli obiettivi dei progetti e programmi di miglioramento di cui all'art. 10 del presente CCNL.

1. Modalità attuative

Le Regioni forniscono, nell'ambito della direttiva di cui al comma 3 dell'art. 10 del presente CCNL e secondo quanto previsto dall'art. 2 del presente CCNL, le linee guida circa le modalità di attuazione dei progetti e programmi di cui al comma medesimo, individuando possibili macro-obiettivi coerenti con il piano sanitario regionale e prevedendo, in via generale, indicatori e parametri idonei ad accertare l'effettivo miglioramento delle prestazioni e dei servizi erogati ed il raggiungimento dei risultati quali - quantitativi prefissati.

Nell'ambito dei suddetti macro-obiettivi, i progetti aziendali individuano prioritariamente:

- gli obiettivi da conseguire;
- i processi nei quali si articola l'azione;
- le risorse umane, tecniche e strumentali necessarie, individuando, altresì, le competenze e le professionalità coinvolte;
- gli indicatori ed i parametri adeguati ai citati obiettivi ai fini della verifica dei relativi risultati raggiunti.

2. Indicatori - parametri

Per quanto riguarda le risorse assegnate e le procedure utilizzate, la misurazione del miglioramento qualitativo conseguito avviene sulla base di tali criteri, individuati a titolo esemplificativo:

- Professionalità: intesa come livello delle conoscenze scientifiche e delle abilità professionali posseduto dagli addetti;
- Efficacia: con riferimento alla procedure utilizzate nell'erogazione dei servizi e semplificazione delle stesse, anche ai fini delle riduzione dei tempi medi di erogazione degli stessi;
- Capacità innovativa: attitudine dimostrata nell'attuare innovazioni organizzative, tecnologiche e di servizio e di partecipare attivamente ai processi di cambiamento organizzativo;
- Orientamento all'utenza: anche con riferimento al grado di soddisfazione espresso dai soggetti interessati;
- Appropriatezza tecnica: della strumentazione utilizzata e delle tecnologie disponibili;
- Benchmarking: il confronto della qualità e quantità dei servizi con l'analoga offerta di altre aziende con performance elevate.

Per quanto riguarda le prestazioni ed i servizi erogati nell'ambito dei progetti, i risultati conseguiti, da esplicitarsi, ove possibile, anche con dati quantitativi, vengono accertati sulla base delle seguenti tipologie di indicatori e requisiti:

- Accessibilità ai servizi e alle prestazioni sanitarie: con riguardo anche all'ampliamento degli orari di apertura delle strutture ovvero al miglioramento dei livelli di accoglienza e di ascolto anche in relazione alla capacità di garantire la massima trasparenza ed informazione;
- Ampiezza ed incisività dell'intervento: adeguatezza dell'attività assistenziale e sociosanitaria, rispetto alle esigenze e ai bisogni dell'utenza;
- Integrazione: con riferimento ai servizi socio-sanitari ovvero tra ospedale e territorio o tra le diverse strutture pubbliche che operano in un determinato ambito territoriale;

- Continuità assistenziale: capacità di articolare e collegare nel tempo gli interventi dei diversi operatori e delle differenti strutture sanitarie coinvolte;
- Sicurezza: capacità di fornire il massimo livello di assistenza e cura con il minimo rischio per il paziente e per gli operatori;
- Immediatezza: rapidità nell'erogare le prestazioni richieste dall'utenza con particolare riferimento alla riduzione /azzeramento dei tempi di attesa, per i quali i risultati conseguiti sono individuati in termini percentuali.

DICHIARAZIONE A VERBALE ARAN

Si dà atto che, ove previsto, le risorse di cui al comma 3 dell'art. 10 sono ricomprese tra quelle oggetto di verifica nell'ambito dei tavoli di monitoraggio della spesa sanitaria.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1

Con riferimento al comma 3 bis dell'art 7, del CCNL del 19.4.2004, come modificato dall'art. 2 del presente CCNL, le parti convengono che le verifiche ivi indicate, in prima applicazione, ove non già effettuate, debbano essere svolte entro il 30 giugno 2009, anche al fine di valutare la possibilità di rinnovo o proroga dei contratti a termine, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2

Le parti nel prendere atto dell'intervenuta abrogazione dell'art. 71, comma 5 del D.L. 112/2008, convertito nella legge 133/2008, per effetto dell'art. 17, comma 23 del D.L. 78/2009, ritengono comunque necessario affermare che, ove tale ultima disposizione non sia confermata nella relativa legge di conversione, i principi ribaditi nell'art. 5 del presente CCNL sono funzionali all'applicazione del predetto art. 71, comma 5 e sono applicati anche con riferimento alle seguenti fattispecie:

a) permessi retribuiti per donatori di midollo osseo di cui all'art. 5 della L. 52/2001
a) assenze per attività di volontariato di cui all'art. 9 del D.P.R. 194/2001
b) permessi di cui alla L. 104/1992
c) congedi parentali di cui al D.lgs. 151/2001;
d) permessi di cui all'art. 21, comma 2, del CCNL 1.9.1995 con riguardo in particolare a screening o prevenzione oncologica.

Le parti si danno altresì atto che in materia di trattamento economico nei casi di assenza per malattia, di cui all'art. 71, comma 1 del D.L. 112/2008, convertito in L. 133/2008, ai fini di una corretta applicazione si potrà fare riferimento alle circolari e note interpretative nel frattempo emanate dai competenti organi.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3

Le parti, con riferimento all'art. 10, si danno atto che il riferimento ai Patti per la salute attiene esclusivamente alle risorse dello 0,8% e non ai fondi contrattuali già consolidati.

09A09803

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Over Coop Società Cooperativa», in Fiume Veneto, e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 1660 del 16 luglio 2009 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c., della cooperativa «Over Coop Società Cooperativa» in liquidazione, con sede in Fiume Veneto, costituita addì 16 gennaio 2001, per rogito notaio dott. Nicola Maienza di Milano ed ha nominato commissario liquidatore la dott.ssa Anna Grava, con studio in Pordenone, via Mazzini n. 13.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni della piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

09A09353

ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE

Regolamentazione tecnica dell'aviazione civile

L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), istituito con decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, informa che nella riunione del consiglio di amministrazione del 16 giugno 2009 sono state adottate la 1ª edizione del «Regolamento per il rilascio della licenza di esercizio di lavoro aereo» e la 1ª edizione del regolamento «Certificato di operatore di lavoro aereo».

I documenti adottati sono pubblicati su supporto sia cartaceo che informativo e sono diffusi dall'ente a chiunque ne faccia richiesta.

Copie dei documenti possono essere ottenute presso la sede centrale dell'ente e presso le sedi periferiche; per informazioni di merito è possibile rivolgersi alla sede centrale, direzione politiche di sicurezza e ambientali, sita in viale Castro Pretorio n. 118 - 00185 Roma - tel. 06/445961.

09A09760

AUTORITÀ INTERREGIONALE DI BACINO DELLA BASILICATA

Adozione del II aggiornamento 2009 del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico

Con deliberazione n. 12 del 27 luglio 2009, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 65, il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino della Basilicata ha adottato il II aggiornamento 2009 del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico.

In ottemperanza all'art. 9 della legge regionale n. 2 del 25 gennaio 2001, l'aggiornamento e la relativa documentazione sono depositati presso le seguenti sedi delle regioni e province interessate per l'eventuale consultazione per trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica:

Autorità di Bacino della Basilicata, corso Umberto I, 28 - Potenza. Referente: dott. Guido Cerverizzo, tel. 0971/2669977 - 0971/2669981;

Regione Puglia - Assessorato lavori pubblici e risorse naturali e difesa del suolo, via delle Magnolie, zona industriale - 70026 Modugno (Bari). Referente: dott. Giovanni Campobasso, tel. 080/5407864;

Regione Calabria - Assessorato lavori pubblici, via Crispi n. 33 - 88100 Catanzaro. Referente: Ing. Giovanni Ricca, tel. 0961/857454;

Provincia di Potenza - Servizio viabilità, piazza delle Regioni - 85100 Potenza. Referente: Ing. Rocco Continolo, tel. 0971/417229 - 469110;

Provincia di Matera, via Ridola n. 60 - 75100 Matera. Referente: Ing. Antonio Ippolito, tel. 0835/306234;

Provincia di Bari Servizio acque parchi protezione civile - Assetto del territorio, via Amendola n.189/B - 70125 Bari. Referente: Ing. Francesco Luisi, tel. 080/5412610;

Provincia di Taranto, via Anfiteatro n. 4 - 74100 Taranto. Referente: dott. Angelo Rusciano, tel. 099/4587267 - 4521120;

Provincia di Cosenza - Settore protezione civile e difesa del suolo, via Galliano n. 6/f - 87500 Cosenza. Referente: dott. Antonio Rizzuto, tel. 0984/814452.

Le consultazioni si potranno effettuare dal lunedì al venerdì non festivi dalle ore 9 alle ore 13.

Le osservazioni al piano possono essere inoltrate all'Autorità di bacino della Basilicata, oltre alla regione territorialmente competente, entro la data di scadenza del periodo di consultazione.

L'aggiornamento del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico potrà essere, altresì, consultato sul sito: www.adb.basilicata.it

09A09768

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GU1-187) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2009 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2009.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00